



Regolamento per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue urbane

Premessa

Con riferimento all'art. 107 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. il presente elaborato costituisce il regolamento per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione da applicare all'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como, dalla data di affidamento di tali servizi al Gestore d'Ambito.

Si precisa inoltre che, per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alle competenze dell'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e si continuano ad applicare le norme tecniche di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1. Oggetto.

Il presente regolamento ha lo scopo di:

- stabilire le linee guida generali per il controllo ed il miglioramento del servizio di raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue urbane immesse nelle reti fognarie collegate agli impianti di depurazione sui quali esercita la competenza territoriale l'Ufficio d'Ambito di Como;
- stabilire le norme tecniche e le prescrizioni che disciplinano gli scarichi delle acque reflue domestiche immesse nelle reti fognarie collegate agli impianti centralizzati di depurazione, ai sensi dell'art. 107 comma 2 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- stabilire le norme tecniche, le prescrizioni ed i valori limite di emissione che disciplinano gli scarichi delle acque reflue industriali immesse nelle reti fognarie collegate agli impianti centralizzati di depurazione, ai sensi dell'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- stabilire le norme tecniche, le prescrizioni ed i valori limite di emissione che disciplinano gli scarichi delle acque di prima e seconda pioggia immesse nelle reti fognarie collegate agli impianti centralizzati di depurazione, ai sensi della normativa vigente;
- tutelare la funzionalità delle infrastrutture della pubblica fognatura, della rete dei collettori intercomunali e degli impianti di depurazione;
- disciplinare le modalità per la richiesta ed il rilascio del permesso di allacciamento e/o dare delle indicazioni generali relativa all'iter da seguire per l'autorizzazione allo scarico in fognatura, ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- disciplinare le competenze in fatto di controllo e sorveglianza degli scarichi;
- stabilire le disposizioni tecniche relative allo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio contaminate e non contaminate.

ART. 2. Finalità.

Le disposizioni del seguente regolamento sono finalizzate ad assicurare la corretta gestione del servizio di raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue urbane immesse nelle reti fognarie collegate agli impianti centralizzati di depurazione che fanno capo all'Ufficio d'Ambito di Como, recependo i dettami del D.Lgs. 152/06, nonché le norme emanate in materia dalla Regione Lombardia.

ART. 3. Definizioni.

Agli effetti del presente regolamento, con riferimento all'art. 74 del d.lgs. n.152/06 e s.m.i. e alla normativa regionale vigente in materia, valgono le seguenti definizioni:

- **Abitante equivalente:** il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD₅) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno.
- **Acque di lavaggio:** le acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di origine non meteorica venga ad interessare le medesime superfici direttamente o indirettamente.
- **Acque di prima pioggia:** acque corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche.
- **Acque di scarico:** tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.
- **Acque di seconda pioggia:** la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedenti le acque di prima pioggia.
- **Acque estranee:** acque provenienti da sorgenti, valletti, fossi di scolo, fontane, lavatoi, oppure provenienti da pompaggio di acque sotterranee allo scopo di contenimento della falda o di acque sorgive. Tra le acque estranee sono comprese anche quelle

derivanti dalle perdite dell'acquedotto, che vengono in tutto o in parte drenate dalle condotte fognarie.

- **Acque meteoriche di dilavamento:** la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti.
- **Acque pluviali:** le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli edifici e delle installazioni, qualora non contaminate.
- **Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche:** ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue di cui all'art. 101, comma 7, del D.Lgs. 152/06 e quelle individuate dalla specifica normativa regionale (R.R. n. 3/2006 – Allegato A) ed eventualmente integrate dall'autorità competente.
- **Acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
- **Acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
- **Acque reflue urbane:** acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da un agglomerato.
- **Agglomerato:** l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.
- **Allacciamento:** opera di collegamento tra l'insediamento da cui origina lo scarico e la rete di fognatura o di collettamento.
- **Evento meteorico:** una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verifichi o che si susseguano a distanza di almeno 96 ore da un analogo precedente evento.
- **Fognatura mista o unitaria:** sistema di condotte che raccoglie e convoglia nelle medesime tubazioni le acque meteoriche di dilavamento e le acque reflue urbane, diverso dalla rete di collettamento intercomunale.
- **Fognatura separata:** rete di fognatura costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.
- **Gestore del Servizio Idrico Integrato:** il soggetto che gestisce il Servizio Idrico Integrato in un ambito territoriale ottimale.
- **Impianto centralizzato di depurazione:** complesso di opere ed apparecchiature che, mediante l'applicazione di idonee tecnologie, consente una riduzione del carico inquinante delle acque reflue convogliate dalla rete fognaria.
- **Impianto di pretrattamento:** insieme di apparecchiature, installazioni o dispositivi atti a ricondurre le acque reflue, destinate allo scarico in fognatura, agli standard quali/quantitativi richiesti dal presente regolamento.
- **Impianto privato di fognatura interna o fognatura privata:** sistema di condotte realizzate negli insediamenti privati per il convogliamento delle acque reflue nella rete fognaria pubblica.
- **Insedimento esistente:** insediamento per la cui realizzazione sia già stato rilasciato titolo abilitativo a costruire prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- **Insedimento nuovo:** insediamento per la cui realizzazione sia già stato rilasciato titolo abilitativo a costruire successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.
- **Pozzetto di campionamento:** manufatto di adeguate dimensioni predisposto per il controllo quali/quantitativo di ogni singola tipologia di rete affluente in pubblica fognatura,

ubicato subito a monte del punto di immissione nella rete fognaria o nel corpo ricettore e realizzato secondo le indicazioni riportate negli appositi allegati.

- **Pozzetto o cameretta di ispezione:** manufatto di adeguate dimensioni predisposto per il controllo del funzionamento e della condizione della rete fognaria e realizzato secondo le indicazioni riportate negli appositi allegati.
- **Rete di collettamento di interambito:** sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane agli impianti di depurazione esterni al territorio dell'ATO di Como.
- **Rete di collettamento:** sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane ad impianti centralizzati cui convergono reflui da più Comuni.
- **Rete di raccolta delle acque meteoriche:** l'insieme delle condotte utilizzate per la raccolta separata ed il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento e di quelle di lavaggio relative alle superfici scolanti.
- **Rete fognaria o fognatura pubblica:** un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.
- **Scarico:** qualsiasi immissione di acque reflue effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
- **Servizio Idrico Integrato (d'ora in poi SII):** il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione trattamento e distribuzione di acqua potabile ad usi domestici e non domestici nonché di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.
- **Suolo:** è da considerarsi suolo l'area di superficie permeabile che consente l'assorbimento per deflusso naturale delle acque meteoriche scaricate.
- **Superficie scolante:** l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta, alle quali si applicano le disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche di cui al presente regolamento e ai regolamenti regionali.
- **Titolare dell'allacciamento:** soggetto proprietario dell'immobile ovvero, nel caso di comproprietà o condominio, il legale rappresentante dell'immobile o degli immobili la cui rete di fognatura privata risulta collegata alla fognatura pubblica.
- **Titolare dello scarico:** il titolare dell'attività da cui si origina lo scarico.
- **Trattamento appropriato:** il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni del D.lgs. n. 152/2006 e della normativa regionale.
- **Utente:** il soggetto destinatario del Servizio Idrico Integrato.
- **Valore limite di emissione:** limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo.
- **Zona servita da pubblica fognatura:** area ricadente in un agglomerato in cui gli immobili, da cui si originano acque reflue domestiche o assimilate, devono essere allacciati alla fognatura pubblica.
- **Zona temporaneamente sprovvista del servizio di fognatura:** area ricadente in un agglomerato in cui gli immobili del precedente punto sono sprovvisti del servizio di fognatura pubblica, ma che verranno serviti tramite l'esecuzione di appositi interventi di estensione della rete.

ART. 4. Salvaguardia delle opere e della loro funzionalità.

La quantità e la qualità degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature devono essere, in ogni caso, tali da:

- non costituire pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all'esercizio ed alla manutenzione della pubblica fognatura, della rete di collettamento intercomunale e degli impianti di depurazione;
- preservare da eventuali danni i manufatti della rete fognaria pubblica e della rete intercomunale, le apparecchiature e le opere degli impianti centralizzati di depurazione;
- non interferire negativamente sulla funzionalità delle reti di fognatura e con il processo depurativo degli impianti stessi.

ART. 5. Criteri generali.

Gli insediamenti che scaricano acque reflue domestiche, ubicati nelle zone provviste del servizio di pubblica fognatura di un agglomerato, devono obbligatoriamente recapitare tali scarichi nella medesima, secondo le prescrizioni del presente regolamento ed in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

Gli insediamenti con scarichi di tipo industriale allacciati alla pubblica fognatura devono attenersi alle disposizioni del presente regolamento, alle norme contenute nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché alla normativa regionale vigente in materia di scarichi idrici.

Gli insediamenti che non recapitano in fognatura sono soggetti alle norme contenute nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977, alle normative regionali vigenti e alle disposizioni contenute nei provvedimenti generali formalmente emessi dalla Provincia competente.

I nuovi insediamenti o gli insediamenti in corso di ristrutturazione edilizia/restauro e risanamento conservativo devono prevedere un impianto privato di fognatura interna di tipo separato, che implica la realizzazione di due canalizzazioni indipendenti, una per il convogliamento delle acque reflue di scarico, da immettere obbligatoriamente in fognatura, e l'altra per la raccolta delle sole acque meteoriche non contaminate, che dovranno essere prioritariamente disperse in loco sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo (mediante manufatti dispersori) ed in via subordinata in corpo d'acqua superficiale. Il convogliamento e lo scarico di acque meteoriche in fognatura è consentito solo per accertate motivazioni tecniche che non rendono praticabile lo smaltimento nelle modalità sopra riportate.

Negli insediamenti da cui si originano acque reflue industriali dovrà essere prevista una rete specifica per il convogliamento delle stesse, oltre alle reti di cui sopra.

ART. 6. Immissioni ammissibili e vietate.

Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie, ai sensi dell'art 107, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06, sono sempre ammessi purché osservino le disposizioni del presente regolamento.

Non è, tuttavia, ammessa l'immissione nella pubblica fognatura e nelle reti di collettamento di sostanze che possano danneggiare i manufatti o che siano pericolose per il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione. Inoltre è tassativamente vietato immettere in fognatura, attraverso le botole dei pozzetti d'ispezione o delle camerette, qualsiasi sostanza, liquida o solida, indipendentemente dalle sue caratteristiche qualitative.

In particolare è vietato immettere:

- liquidi infiammabili, esplosivi o velenosi o che possano provocare emissioni gassose di analoghe caratteristiche;
- qualsiasi rifiuto, anche di tipo liquido;
- qualsiasi scarico che possa costituire pericolo per l'incolumità degli uomini o degli animali e/o creare pubblico danno o disagio;
- ai sensi dell'art.107, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., qualsiasi sostanza solida, anche se triturata, che possa provocare depositi e/o ostruzioni nei manufatti; tali

sostanze sono considerate, ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 152/06, rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi o rifiuti di imballaggio.

È inoltre vietato scaricare in pubblica fognatura reflui in genere contenenti sostanze la cui concentrazione sia superiore ai limiti di emissione previsti dalla normativa e dall'autorizzazione allo scarico eventualmente vigenti.

L'immissione in fognatura di rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, ai sensi della normativa vigente, trattati mediante appositi dissipatori e/o triturator di rifiuti alimentari che ne riducono la massa in particelle sottili, è possibile solo se espressamente ammessa dal Gestore, previa verifica tecnica degli impianti di depurazione e delle reti di fognatura e collettamento.

ART. 7. Immissione in fognatura di acque derivanti dal controllo del livello della falda.

Il recapito in fognatura pubblica delle acque emunte per l'abbassamento della falda è generalmente vietato, fatti salvi i casi in cui non vi siano recapiti alternativi adeguati e il Gestore esprima nulla osta, sulla base della valutazione degli impatti sulle reti fognarie e sul depuratore a servizio dell'utenza.

Per quanto riconducibile al presente regolamento, l'utente dovrà attuare le procedure specificate dalla DGR n. 35228 del 24.03.1998, così come riportate e aggiornate nell'apposita modulistica predisposta dal Gestore.

ART. 8. Attribuzione delle competenze.

Ferme restando le attribuzioni previste dalla normativa vigente e le competenze conferite all'AEEGSI, si individuano le seguenti competenze.

Il **Gestore**, fatte salve modifiche apportate da subentrante disposizioni di legge, ha le seguenti competenze:

- Progetta e realizza le opere per il potenziamento e per l'integrazione delle reti e impianti funzionali all'erogazione e gestione del SII sulla base del programma degli interventi del Piano d'Ambito.
- Progetta e realizza gli interventi di ristrutturazione delle reti e degli impianti di fognatura del SII, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria programmata, seguendo le indicazioni presenti nel Piano d'Ambito.
- Sviluppa gli studi e le ricerche, nonché le attività di formazione ed aggiornamento della cartografia specializzata (GIS).
- Svolge tutte le attività tecniche e amministrative relative agli appalti, contratti ed espropri inerenti il SII;
- Effettua il controllo del regolare funzionamento delle reti di fognatura e collettamento, delle eventuali apparecchiature installate (es. sollevamenti) e dei manufatti (es. sfioratori, vasche di prima pioggia e scaricatori di piena); si occupa inoltre della verifica di eventuali perdite e delle condizioni statiche e strutturali dei manufatti con ispezioni programmate, con l'obiettivo del mantenimento delle condizioni di efficienza operativa, sicurezza e decoro.
- Effettua tutte le attività necessarie al regolare funzionamento degli impianti centralizzati di depurazione (presidio del personale, telecontrollo, controlli analitici, controllo dei processi depurativi, operazioni di lavaggio, spurgo, trattamento e allontanamento dei fanghi, approvvigionamento dei prodotti chimici, captazione e utilizzo del biogas ove presente, etc.).
- Rilascia il permesso di allacciamento alle pubbliche fognature per gli insediamenti con scarichi di acque reflue domestiche e/o assimilate.
- Rilascia il permesso di allacciamento alle pubbliche fognature per gli insediamenti con scarichi di acque reflue industriali, di prima pioggia o di dilavamento delle aree esterne.

- Realizza gli allacciamenti delle nuove utenze.
- Elabora specifiche tecniche per la realizzazione dei manufatti di cui al presente regolamento.
- Declina e adotta tutte le modalità di attuazione del presente regolamento (modulistica per le domande di allacciamento e relativa documentazione, contratti per erogazione dei servizi, ecc).
- Rilascia gli eventuali pareri di competenza, compresi quelli funzionali alla valutazione della compatibilità col SII degli strumenti urbanistici (PGT e varianti, piani attuativi, lottizzazioni,...).
- Esprime il parere obbligatorio per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura o nei collettori intercomunali di acque reflue industriali, di prima pioggia o di dilavamento delle aree esterne.
- Propone all'Autorità competente i limiti di accettabilità per lo scarico in fognatura delle acque reflue industriali.
- Accerta e applica il corrispettivo dovuto per il servizio di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi di acque reflue industriali, di prima pioggia o di dilavamento delle aree esterne.
- Accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico ai fini tariffari e/o per evitare danni e disfunzioni alla rete fognaria e all'impianto di depurazione.
- Invia al soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in fognatura gli esiti dei controlli effettuati sugli scarichi produttivi.
- Fornisce eventuali osservazioni sugli agglomerati, così come individuati dall'Ufficio d'Ambito e collabora all'aggiornamento costante della loro perimetrazione e del carico in essi generato.

I **Comuni**, fatte salve modifiche apportate da subentrante disposizioni di legge, hanno le seguenti competenze:

- Forniscono osservazioni sugli agglomerati, così come individuati dall'Ufficio d'Ambito, sugli insediamenti isolati e collaborano all'aggiornamento costante delle loro aree.
- Recepiscono il presente regolamento e si obbligano ad osservarlo ed a farlo osservare dai propri uffici e da chiunque sia tenuto alla sua applicazione.
- Provvedono a recepire nei propri strumenti urbanistici le disposizioni del presente regolamento.
- Convocano apposite conferenze dei servizi per la valutazione dell'attuazione di piani o programmi urbanistici (piani di lottizzazione, piani integrati di intervento,...) che abbiano ripercussioni sulle infrastrutture idriche esistenti e future.
- Realizzano indirettamente, tramite operatore privato e a scomputo degli oneri, le opere di urbanizzazione primaria di fognatura relative alle nuove zone di espansione residenziale, commerciale, artigianale e industriale.
- Emettono le ordinanze di allaccio alla fognatura, in attuazione di quanto previsto dal presente regolamento.
- Attivano i procedimenti di competenza in materia di scarichi di acque reflue in pubblica fognatura per il tramite dello Sportello Unico Attività Produttive (di seguito SUAP).

L'**Ufficio d'Ambito**, fatte salve modifiche apportate da subentrante disposizioni di legge, ha le seguenti competenze:

- Pianifica la realizzazione di nuove reti di pubblica fognatura, l'adeguamento di quelle esistenti e il potenziamento degli impianti di depurazione, verificando e aggiornando le previsioni contenute nel Piano d'Ambito, nelle modalità previste dalla Convenzione.
- In funzione della normativa vigente relativa all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di dilavamento in pubblica fognatura, rilascia i provvedimenti e/o esprime i pareri di competenza, cura l'istruttoria e rilascia la dichiarazione di assimilabilità alle

acque reflue domestiche degli scarichi originati dalle attività produttive, di cui alla normativa nazionale e regionale.

- Adotta provvedimenti amministrativi di diffida o altri provvedimenti eventualmente di competenza.
- Effettua e programma i controlli ed applica le sanzioni amministrative nei casi previsti dalla normativa vigente sugli scarichi in fognatura.

ART. 9. Normativa di riferimento.

Il Gestore, l'Ufficio d'Ambito e i Comuni, nella programmazione e realizzazione delle opere di rispettiva competenza, sono tenuti al rispetto della vigente normativa europea, nazionale e regionale, nonché delle previsioni contenute nel Piano d'Ambito della provincia di Como, nel Programma di Tutela ed Uso delle Acque e nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po vigenti.

TITOLO II - CRITERI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE FOGNATURE PUBBLICHE E DELLE RETI DI COLLETTAMENTO.

ART. 10. Generalità e criteri di progettazione.

Le pubbliche fognature devono essere allacciate alla rete di collettamento per il successivo trattamento presso gli impianti di depurazione, secondo le modalità del presente Titolo.

Nel caso di fognatura mista, prima di ogni immissione nel collettore, devono essere realizzati idonei manufatti di sfioro o scaricatori di piena dimensionati e autorizzati secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

La realizzazione delle nuove reti fognarie nonché gli adeguamenti delle reti esistenti devono rispettare le disposizioni previste nell'Appendice G alla D.G.R. 29 marzo 2006 n. VIII/2244¹ e nel vigente Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 3 e s.m.i. .

E' fatto obbligo al Gestore di osservare inoltre le *“Direttive in ordine alla programmazione e progettazione dei sistemi di fognatura”* contenute nelle Norme Tecniche di attuazione allegate al Programma di Tutela ed Uso delle Acque predisposto dalla Regione Lombardia.

Salvo particolari e motivate esigenze, l'allacciamento al collettore deve avvenire in corrispondenza di una delle camerette d'ispezione esistenti e comunque nel rispetto delle disposizioni tecniche emanate dal Gestore.

Il Gestore, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni dell'Amministrazione Provinciale e con comunicazione scritta al Sindaco, all'ARPA, all'Ufficio d'Ambito territorialmente competenti, e concordando tempi e modalità con l'Amministrazione Comunale e gli altri Enti interessati, potrà limitare o sospendere temporaneamente le immissioni nella fognatura pubblica e/o in un collettore, quando sia necessario per ragioni tecniche legate alla manutenzione delle reti stesse o dell'impianto di depurazione e/o per cause di forza maggiore, senza che ciò comporti indennizzi, risarcimenti o altro.

ART. 11. Regolamentazione delle acque di prima pioggia da superfici pubbliche e della portata in tempo di pioggia.

Nella rete di collettamento è ammessa, previa verifica idraulica delle condotte e dei manufatti presenti sulla rete da parte del Gestore, l'immissione di acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal dilavamento di superfici pubbliche, qualora particolari circostanze ne consiglino il trattamento ovvero nei casi e secondo le modalità previste all'art. 15 comma 3 e all'art. 16 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 3, anziché la dispersione nel suolo, negli strati superficiali del sottosuolo o, ancora in corpo d'acqua superficiale.

I sistemi di separazione e rilancio in fognatura nera delle acque di pioggia dovranno essere realizzati nel rispetto delle disposizioni previste nell'Appendice G alla D.G.R. 29 marzo 2006 n. VIII/2244 e nel vigente Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n°3 e s.m.i..

ART. 12. Ampliamento e potenziamento della rete di fognatura.

Ai sensi dell'art. 157 del d.lgs. n. 152/2006, gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del SII in attuazione delle proprie previsioni urbanistiche, previo parere di compatibilità con il piano d'ambito, reso dall'Ufficio d'Ambito, e di compatibilità con le reti del SII già esistenti, reso dal Gestore, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione, così come stabilito dalla Convenzione di affidamento.

Il Comune ha l'obbligo di richiedere un parere preventivo all'Ufficio d'Ambito e al Gestore ogni qualvolta siano introdotte modifiche alla perimetrazione di un agglomerato, mediante apposita istanza laddove si attui lo strumento urbanistico o ne siano introdotte varianti. In questo caso il parere preventivo deve essere richiesto all'inizio dell'iter procedurale ed in tutte le fasi successive

¹ Approvazione del Programma di Tutela e Uso delle Acque – Appendice G (DIRETTIVE IN ORDINE ALLA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI DI FOGNATURA).

che comportino delle variazioni in aumento degli abitanti serviti (ad es. in recepimento di osservazioni).

Nell'ambito di interventi edilizi avviati in attuazione degli strumenti urbanistici comunali, per la costruzione dei manufatti acquedottistici e fognari eventualmente realizzati dal privato a scomputo degli oneri di urbanizzazione o in osservanza di apposita convenzione o norme comunali, bisogna fare riferimento alle procedure previste nel presente Regolamento, per le parti che vanno a normare la progettazione, il controllo in fase di realizzazione, collaudo e presa in carico delle reti da parte del Gestore.

TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE.

ART. 13. Classificazione.

Sono considerate acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale, da servizi e da ogni altro insediamento purché derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, comunque definite dalla normativa vigente.

Ai fini della disciplina degli scarichi in fognatura di cui al presente regolamento, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue elencate all'art. 101, comma 7, del d.lgs. n.152/06 s.m.i., quelle indicate dalla specifica normativa regionale e quelle eventualmente individuate dall'Ufficio d'Ambito.

ART. 14. Ammissione allo scarico.

Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi in pubblica fognatura e nelle reti di collettamento di acque reflue domestiche e assimilate sono sempre ammessi, purché osservino le norme contenute nel presente regolamento.

ART. 15. Obblighi di allacciamento e deroghe a tale obbligo.

Ai sensi della normativa regionale vigente, nelle parti di agglomerato servite dalle reti di pubblica fognatura, gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate devono essere allacciati alle reti stesse.

Le norme che disciplinano gli scarichi di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla fognatura sono stabilite nel d.lgs. 152/06 e s.m.i. e nella normativa regionale vigente.

Con l'aggiornamento delle suddette zone, effettuato ad ogni ampliamento della rete fognaria, il Comune valuta e stabilisce i tempi per l'esecuzione o l'adeguamento degli allacciamenti riguardanti gli scarichi esistenti. Superati i tempi stabiliti, il Comune diffiderà i titolari degli insediamenti interessati, mediante specifica ordinanza da inviare per conoscenza anche all'Ufficio d'Ambito e al Gestore, affinché provvedano all'allaccio.

Laddove, all'interno di un agglomerato, la realizzazione di un sistema di collettamento non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, l'utente dovrà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale garantito dalle acque reflue urbane convogliate al sistema di collettamento dell'agglomerato in cui l'insediamento ricade.

Tale situazione dovrà essere obbligatoriamente comunicata e condivisa con l'Ufficio d'Ambito per le valutazioni di competenza. I requisiti per la progettazione, la costruzione e la manutenzione di tali sistemi devono assicurare quanto stabilito dal punto 7 - Allegato A - della DGR 12.12.2013 - n. X-1086 e s.m.i.

Tale sistema può essere usato solo dopo una valutazione caso per caso e giustificato da assenza di beneficio ambientale nell'avere un sistema di collettamento o se il sistema di collettamento implicherebbe un costo eccessivo, supportando la decisione con un'apposita analisi costi benefici da predisporre sulla base di appositi criteri definiti dal Gestore e approvati dall'Ufficio d'Ambito, previa la verifica dell'autorizzabilità dello scarico in ambiente da parte dell'Ente competente.

Qualora un insediamento ricada in una porzione di agglomerato temporaneamente sprovvista del servizio di pubblica fognatura e sia già provvisto di un trattamento appropriato conforme alle disposizioni nazionali e regionali, l'Ente competente rilascerà l'eventuale autorizzazione allo scarico in ambiente delle acque reflue depurate, prescrivendo l'allacciamento e dismissione del presidio depurativo quando l'area verrà servita dalla fognatura.

ART. 16. Attivazione degli scarichi.

Per le acque reflue domestiche l'autorizzazione allo scarico è sostituita dal permesso di allacciamento alla pubblica fognatura o al collettore.

Per gli scarichi assimilabili dovrà essere attivata la procedura prevista dalla normativa vigente.

Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio del permesso di allacciamento.

ART. 17. Modalità di richiesta del permesso di allacciamento.

La domanda di allacciamento, redatta su appositi modelli predisposti dal Gestore, deve essere presentata al Gestore dal titolare dello scarico delle acque reflue domestiche o assimilate.

Per quanto riguarda gli insediamenti produttivi con scarico di acque reflue assimilate a quelle domestiche, la domanda di allacciamento va effettuata secondo le modalità descritte nell'art. 28 del presente regolamento. Il Gestore si potrà successivamente avvalere della facoltà di effettuare controlli per comprovare l'effettiva assimilabilità dello scarico.

Gli allacciamenti devono essere realizzati unicamente alla pubblica fognatura. Solo in casi particolari e motivati da valide ragioni tecniche, economiche e giuridiche, qualora ricorrano circostanze che non consentono il recapito di scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, il Gestore può concedere il permesso di allacciamento direttamente al collettore intercomunale. L'allacciamento dovrà di norma avvenire in una cameretta esistente o dovrà essere realizzata apposita cameretta nel punto di allacciamento ad opera del Gestore e a spese del richiedente.

La domanda di allacciamento deve essere corredata dalla documentazione tecnica che, salvo successive modifiche, avrà il seguente contenuto minimo:

- estratto mappa cartografico (CTR o ortofoto) e di PGT, in scala adeguata con evidenziata l'ubicazione dell'insediamento e delle aree di salvaguardia come definite dall'art. 94 del D.lgs. n. 152/2006, (da presentare in formato consono, con indicazione delle strade e delle vie comunali).
- indicazione dell'agglomerato in cui è compreso l'intervento, con l'indicazione del numero di Abitanti Equivalenti che, grazie all'allaccio, vengono collegati alla pubblica fognatura.
- planimetria dell'insediamento in scala opportuna (scala 1:100 / 1:500 / 1:1000), con indicati:
 - la rete di approvvigionamento idrico in colore nero, con indicazione dei diametri e dei materiali relativi alle tubazioni;
 - la rete di scarico delle acque reflue domestiche in colore verde, con indicazione dei diametri, dei materiali relativi alle tubazioni e dei versi del flusso;
 - la rete di smaltimento delle acque meteoriche in colore azzurro, con indicazione dei diametri, dei materiali relativi alle tubazioni e dei versi del flusso;
 - la posizione degli eventuali pozzi dispersori delle acque meteoriche, con indicazione della dimensione;
 - la posizione di tutti i manufatti fognari eventualmente presenti (fosse settiche, vasche Imhoff, pozzetti d'ispezione, ecc. con indicazione delle dimensioni);
 - la posizione del pozzetto sifonato di ispezione, posto al limite della proprietà privata;
 - il punto di immissione in pubblica fognatura/collettore, precisando se trattasi di rete fognaria mista o separata e se l'allacciamento avviene in cameretta esistente;
 - il calcolo della superficie fondiaria del lotto e della superficie impermeabile dell'area di intervento (tetti, corselli, viali d'accesso, parcheggi, etc.), con dimostrazione analitica;
 - le quote altimetriche essenziali del piano campagna e di quello stradale, del tubo da allacciare e del piano di scorrimento della fognatura/collettore;
 - indicazione della destinazione d'uso dei locali interni e delle aree esterne;

- particolare quotato, delle opere di innesto nella cameretta di allacciamento (scala 1:20 min.), con indicazione del diametro e del tipo di materiale del tubo di scarico e della sua quota rispetto al piano di scorrimento della fognatura/collettore ed al piano di calpestio;
- copia del Permesso a Costruire o di analogo documento comprovante la regolarità dell'intervento edilizio che origina lo scarico, oppure copia della richiesta inoltrata, nonché indicazione dei dati catastali relativi all'insediamento;
- estremi del contratto di somministrazione di acqua potabile o copia dell'ultima bolletta ricevuta, se disponibili.

La domanda e tutti gli elaborati, da presentare su supporto informatico, dovranno essere firmati dal proprietario dell'insediamento; gli elaborati grafici dovranno essere firmati da un tecnico abilitato all'esercizio della libera professione.

ART. 18. Rilascio del permesso di allacciamento.

Salvo il caso di motivato diniego o la necessità di acquisire integrazioni della documentazione presentata, il permesso di allacciamento alla fognatura o al collettore viene rilasciato dal Gestore nei tempi previsti dalla Carta dei Servizi.

Il permesso di allacciamento è rilasciato qualora le opere relative all'impianto privato di fognatura e al condotto di allacciamento siano conformi alle disposizioni del presente regolamento.

In ogni caso, il permesso di allacciamento decade in mancanza del Permesso a Costruire o di analogo documento comprovante la regolarità dell'intervento edilizio che origina lo scarico.

Prima del rilascio del permesso di allacciamento, il richiedente dovrà versare al Gestore, un contributo "una tantum" per le spese tecnico-amministrative sostenute per la pratica e per l'eventuale realizzazione dell'allacciamento, come quantificato nell'apposito elenco prezzi.

ART. 19. Visite tecniche / verifica delle opere.

Il Gestore ha la facoltà di effettuare i controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza agli elaborati di progetto approvati, segnalando all'Utente e/o al Direttore dei Lavori l'eventuale necessità di adeguamento.

Eventuali variazioni agli elaborati di progetto approvati con il permesso devono essere nuovamente autorizzate dal Gestore, previa richiesta scritta dell'Utente.

Il soggetto Gestore ha facoltà di effettuare successivi controlli, al fine di verificare l'effettiva conformità delle opere a quanto dichiarato.

Nel caso di comprovate e gravi irregolarità può essere sospeso o annullato il permesso di allacciamento.

ART. 20. Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese.

L'esecuzione delle opere di allacciamento, consistenti in: perforazione della cameretta o della tubazione, eventuale realizzazione di cameretta ove richiesta e non esistente nonché dell'ultimo tratto di tubazione di collegamento ricadente su suolo ad uso pubblico, verrà effettuata dal Gestore del SII. Il contributo che deve versare l'utente viene stabilito in funzione delle caratteristiche dell'allacciamento stesso previsto nell'elenco prezzi.

Deve essere comunicata al Gestore, con anticipo di almeno 15 giorni, la richiesta di completamento dell'allacciamento da parte del Gestore stesso, ove non diversamente specificato nella Carta dei Servizi.

Restano a carico del richiedente tutte le opere a monte del punto del tratto di collegamento sopra indicato.

L'allacciamento al collettore intercomunale deve avvenire esclusivamente in corrispondenza di una cameretta di ispezione. Il Gestore potrà rilasciare speciali deroghe a tale prescrizione, per comprovate difficoltà tecniche o per ragioni economiche a raggiungere la cameretta più

prossima, purché sia garantita ugualmente l'ispezionabilità dell'allacciamento, mediante soluzioni tecniche prescritte dal Gestore.

Le opere a monte del punto di allacciamento degli scarichi sono eseguite da un'impresa scelta dal richiedente l'allaccio, il quale può decidere di far effettuare i lavori al Gestore stesso. In tal caso, le spese di allacciamento verranno preventivamente calcolate e liquidate al Gestore dal richiedente il permesso, sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento. Durante la realizzazione dei lavori deve essere garantita la possibilità di accesso e ispezione ai manufatti a tecnici del Gestore o a personale da esso preposto all'attività di verifica.

Nel caso di danni arrecati alle infrastrutture fognarie dall'impresa scelta dal titolare dell'allaccio, il ripristino della corretta funzionalità della fognatura sarà effettuato dal Gestore, con spese interamente a carico del richiedente l'allaccio.

Per l'esecuzione delle opere di allacciamento alle pubbliche fognature si rimanda alle disposizioni contenute nei Titoli V e VI del presente regolamento.

ART. 21. Fosse settiche, vasche Imhoff o manufatti simili.

Laddove la normativa vigente lo prescriva, sussiste l'obbligo, per i nuovi scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate recapitanti in fognatura mista, dell'installazione di fosse settiche, vasche Imhoff o manufatti simili a monte dell'immissione in fognatura.

È facoltà del Gestore derogare a quanto suddetto al fine di garantire l'ottimale funzionamento degli impianti o qualora venga comprovata l'impossibilità tecnica della posa di tali manufatti. La messa in opera di tali presidi depurativi è obbligatoria anche per gli insediamenti che richiedono il permesso di allacciamento in sede di ristrutturazione e ampliamento.

È ammessa l'immissione di acque reflue domestiche senza chiarificazione quando lo scarico avviene direttamente nel collettore, ovvero nelle condotte adibite al convogliamento delle acque nere, qualora la rete sia di tipo separato fino al conferimento all'impianto di depurazione; resta fermo l'obbligo di acquisizione del permesso di allacciamento rilasciato dal Gestore. Nei casi di tratti di rete separata che più a valle si innestano su reti miste, permane l'obbligo di installazione dei sistemi di chiarificazione, fatte salve specifiche valutazioni del Gestore e previo parere favorevole della Provincia, in ordine alla compatibilità del ricettore finale degli scarichi relativi ai tratti di rete mista.

È altresì facoltà del Gestore prescrivere l'installazione dei manufatti di cui sopra laddove lo stesso individui particolari problematiche di esercizio.

ART. 22. Scarichi delle acque meteoriche dagli insediamenti residenziali.

Laddove la normativa vigente lo prescriva, le acque meteoriche di dilavamento dei tetti e delle superfici impermeabilizzate degli insediamenti residenziali non soggette ad essere contaminate devono essere, di norma, disperse in loco, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, mediante manufatti dispersori opportunamente dimensionati e, in via subordinata, in corpo idrico superficiale. In ultima analisi, nel caso in cui l'insediamento sia situato in zona servita da fognatura pubblica di tipo separato, e per comprovate difficoltà alla dispersione nei modi sopra menzionati, le acque meteoriche possono essere convogliate nelle condotte adibite al convogliamento delle acque bianche, compatibilmente con i limiti stabiliti dal Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n°7 e successive modifiche ed integrazioni (invarianza idraulica ed idrologica).

In deroga a quanto sopra, per comprovate esigenze tecniche, qualora la fognatura sia di tipo misto, le acque meteoriche potranno essere scaricate nella rete stessa, previa specifica autorizzazione del Gestore.

Compatibilmente con gli strumenti urbanistici vigenti, la portata meteorica ammessa in fognatura dovrà essere limitata, anche con l'adozione di vasche volano, al fine di realizzare la laminazione di eventuali piene. Per realizzare ciò la portata ammessa in fognatura dovrà avere un valore tale da preservare la corretta funzionalità della fognatura stessa e, in ogni caso, contenuto entro il limite stabilito dal Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n°7 e successive modifiche ed integrazioni, comunque fatte salve eventuali prescrizioni del Gestore.

ART. 23. Smaltimento delle acque meteoriche derivanti da insediamenti residenziali ricadenti nelle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili collegate ad acquedotti pubblici.

Sussiste l'obbligo di smaltimento in fognatura delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento di piazzali e strade degli insediamenti residenziali ubicati nelle zone di rispetto dei pozzi per l'approvvigionamento idrico, ai sensi dell'art. 94, comma 4 lettere d), del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Nei casi sopra detti, si potrà autorizzare anche lo scarico delle acque meteoriche in pubblica fognatura, secondo i criteri descritti al precedente art. 22.

Secondo quanto disposto dalla DGR n. 7/12693 del 10.04.2003, nella zona di rispetto di una captazione da acquifero non protetto è in generale opportuno evitare la dispersione delle acque meteoriche, anche provenienti da tetti, nel sottosuolo. Si precisa che, ai sensi dell'art. 94 del D.lgs. n. 152/2006 e della normativa regionale vigente, all'interno delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili è possibile recapitare in ambiente le sole acque meteoriche non contaminate drenate dalle coperture. La loro dispersione non dovrà però avvenire con pozzi perdenti.

In presenza di specifiche determinazioni da parte delle Aziende Sanitarie Locali o dell'ARPA, potrà essere imposto, a singoli insediamenti, l'obbligo di smaltimento in fognatura o nel collettore di tutte le acque meteoriche. In questo caso, in funzione delle caratteristiche tecnologiche delle fognature di valle, il Gestore potrà imporre limiti di portata.

ART. 24. Manufatti e criteri di controllo.

È obbligatorio, per tutti gli scarichi di acque reflue domestiche, l'installazione di un pozzetto sifonato di controllo, da posizionare a monte dell'allacciamento in pubblica fognatura o del collettore e a valle di tutte le immissioni relative all'insediamento interessato.

Tale pozzetto deve essere:

- posto sul limite interno della proprietà privata;
- realizzato in conformità degli appositi allegati tecnici predisposti dal Gestore e comunque deve avere dimensioni minime tali da consentire l'agevole accesso alla tubazione;
- essere dotato di un chiusino facilmente asportabile;
- essere idoneo a contenere, opportunamente protette e non suscettibili di manomissioni, le apparecchiature di misurazione eventualmente prescritte in sede di autorizzazione. Tali apparecchiature dovranno essere mantenute in perfetto stato di cura a spese del titolare dello scarico.

Il Gestore del SII non risponde di allagamenti dovuti ad eventuali rigurgiti della fognatura a valle, per tale motivo dovrà essere valutata la possibilità di installare idonea valvola di non ritorno sulla rete privata.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del d.lgs. n.152/06 e s.m.i. il Gestore è autorizzato ad effettuare in qualunque momento tutte le ispezioni ed i prelievi ritenuti necessari al fine di accertare le condizioni che determinano lo scarico.

TITOLO IV - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO AREE ESTERNE.

ART. 25. Campo di applicazione.

Le disposizioni del presente Titolo si applicano agli insediamenti con scarichi di acque reflue industriali ricadenti nelle zone servite da pubbliche fognature e recapitanti nelle medesime.

Le disposizioni della presente sezione si applicano, inoltre, agli insediamenti produttivi in genere, per quanto concerne le modalità di smaltimento delle acque meteoriche.

ART. 26. Scarico in pubblica fognatura/rete di collettamento e limiti d'accettabilità.

Le acque reflue industriali che vengono scaricate in fognatura, devono essere conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dalla normativa vigente, ai sensi dell'Art. 107 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e delle norme regionali.

Si rimanda all'allegato per i valori limite di accettabilità adottati dai singoli impianti di depurazione.

Su motivata richiesta del titolare dello scarico industriale potranno essere autorizzate deroghe temporanee, per le immissioni in pubblica fognatura. Tali deroghe potranno essere prese in considerazione solo se l'impianto di depurazione centralizzato è in grado di garantire il rispetto dei limiti allo scarico finale, definiti per tali parametri anche alla luce delle autorizzazioni allo scarico in ambiente rilasciate dall'Autorità competente.

Qualora si riscontrasse o si prevedesse che l'impianto centralizzato di depurazione, in relazione al mutamento o all'ampliamento delle situazioni di scarico senza che sia stato predisposto e messo in atto un corrispondente adeguamento della sua potenzialità, non fosse più in grado di rispettare le prescrizioni autorizzative, nell'esercizio delle proprie esclusive competenze, il Gestore del SII può richiedere all'Autorità competente la modifica dei limiti di accettabilità e/o delle modalità di scarico giornaliero delle acque reflue industriali.

Le modifiche, la cui entità dovrà comunque essere tale da non determinare limiti di accettabilità più restrittivi di quelli del D.lgs 152/06, possono essere articolate per categorie produttive e/o per consistenza degli scarichi.

A far tempo dalla data di esecutività del provvedimento di cui al precedente comma, gli scarichi delle acque industriali devono adeguarsi ai nuovi limiti di accettabilità nei seguenti tempi:

- a) se nuovi, sin dall'attivazione;
- b) se in atto, entro tre anni o comunque entro un tempo congruo, qualora non vi sia pericolo per l'ambiente.

Le autorizzazioni allo scarico riguardanti gli insediamenti produttivi interessati dal provvedimento di modifica dei limiti di accettabilità e/o delle modalità di scarico giornaliero devono essere aggiornate entro 120gg (centoventi giorni) dalla data della sua esecutività.

Le acque reflue che non hanno subito alterazioni in conseguenza del loro utilizzo nei cicli produttivi devono in via prioritaria essere riciclate. Qualora tale soluzione non sia praticabile per cause tecniche, esse devono essere recapitate nelle acque superficiali, ovvero scaricate in fognatura, previa acquisizione dell'autorizzazione allo scarico da parte degli Enti competenti, fermo restando il rispetto dei limiti di accettabilità previsti per gli scarichi nei corpi ricettori finali.

Gli scarichi di origine domestica (bagni, cucine, mense, ecc) derivanti da insediamenti industriali e/o produttivi devono attenersi alle prescrizioni del Titolo III del presente regolamento.

ART. 27. Autorizzazione e attivazione dello scarico.

Gli scarichi di acque reflue industriali devono sempre essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 124, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Gli scarichi sono autorizzati con i limiti di accettabilità dei singoli impianti, salvo quanto previsto dal precedente articolo e compatibilmente al sistema di fognatura esistente.

Gli scarichi possono essere attivati esclusivamente dopo la verifica della regolarità dell'allacciamento preventivamente autorizzato ed a seguito del rilascio dell'autorizzazione nonché del permesso di allacciamento.

Prima dell'eventuale richiesta dell'autorizzazione allo scarico in fognatura e del permesso di allaccio, l'utente può richiedere un parere preliminare all'autorità competente in merito all'esecuzione di nuove opere funzionali allo scarico in fognatura o in collettore.

ART. 28. Modalità di richiesta del permesso di allacciamento.

La domanda di allacciamento, redatta su apposito modello predisposto dal Gestore, deve essere presentata al Gestore stesso dal proprietario dell'immobile o dal titolare dell'attività da cui si origina lo scarico di acque reflue. Di tale domanda deve essere inviata copia digitale anche all'Ufficio d'Ambito.

La domanda di allacciamento deve essere corredata dalla documentazione tecnica specificata nell'apposita modulistica, predisposta dal Gestore e approvata dall'Ufficio d'Ambito.

La domanda e tutti gli elaborati, da presentare su supporto informatico, dovranno essere firmati dal proprietario dell'insediamento; gli elaborati grafici dovranno essere firmati da un tecnico abilitato all'esercizio della libera professione.

La domanda di allacciamento deve essere corredata dalla seguente documentazione tecnica che, salvo successive modifiche, avrà il seguente contenuto minimo:

- estratto mappa cartografico (CTR o ortofoto) e di PGT, in scala adeguata con evidenziata l'ubicazione dell'insediamento e delle aree di salvaguardia come definite dall'art. 94 del D.lgs. n. 152/2006, (da presentare in formato consono, con indicazione delle strade e delle vie comunali).
- indicazione dell'agglomerato in cui è compreso l'intervento, con l'indicazione del numero di Abitanti Equivalenti che, grazie all'allaccio, vengono collegati alla pubblica fognatura.
- planimetria dell'insediamento in scala opportuna (scala 1:100 / 1:500 / 1:1000), con indicati:
 - la rete di approvvigionamento idrico in colore nero, con indicazione dei diametri e dei materiali relativi alle tubazioni;
 - la rete di scarico delle acque reflue domestiche in colore verde, con indicazione dei diametri, dei materiali relativi alle tubazioni e dei versi del flusso;
 - la rete di smaltimento delle acque meteoriche in colore azzurro, con indicazione dei diametri, dei materiali relativi alle tubazioni e dei versi del flusso;
 - la rete di scarico delle acque produttive in colore rosso, con indicazione dei diametri, dei materiali relativi alle tubazioni e dei versi del flusso;
 - la posizione del pozzetto di campionamento delle sole acque reflue industriali;
 - la posizione degli eventuali pozzi dispersori delle acque meteoriche, con indicazione della dimensione;
 - la posizione di tutti i manufatti fognari eventualmente presenti (fosse settiche, vasche Imhoff, pozzetti d'ispezione, ecc. con indicazione delle dimensioni);
 - la posizione del pozzetto sifonato di ispezione, posto al limite della proprietà privata;
 - il punto di immissione in pubblica fognatura/collettore, precisando se trattasi di rete fognaria mista o separata e se l'allacciamento avviene in cameretta esistente;

- il calcolo della superficie fondiaria del lotto e della superficie impermeabile dell'area di intervento (tetti, corselli, viali d'accesso, parcheggi, etc.), con dimostrazione analitica;
- le quote altimetriche essenziali del piano campagna e di quello stradale, del tubo da allacciare e del piano di scorrimento della fognatura/collettore;
- indicazione della destinazione d'uso dei locali interni e delle aree esterne;
- particolare quotato, delle opere di innesto nella cameretta di allacciamento (scala 1:20 min.), con indicazione del diametro e del tipo di materiale del tubo di scarico e della sua quota rispetto al piano di scorrimento della fognatura/collettore ed al piano di calpestio;
- copia del Permesso a Costruire o di analogo documento comprovante la regolarità dell'intervento edilizio che origina lo scarico, oppure copia della richiesta inoltrata, nonché indicazione dei dati catastali relativi all'insediamento;
- estremi del contratto di somministrazione di acqua potabile o copia dell'ultima bolletta ricevuta, se disponibili.

La domanda e tutti gli elaborati, da presentare su supporto informatico, dovranno essere firmati dal proprietario dell'insediamento; gli elaborati grafici dovranno essere firmati da un tecnico abilitato all'esercizio della libera professione.

Per ciò che concerne la copia che deve essere inviata all'Ufficio d'Ambito per conoscenza, sarà sufficiente che venga firmata la nota di trasmissione dal proprietario dell'insediamento e dal tecnico che assume la carica di Direttore dei Lavori.

ART. 29. Rilascio del permesso di allacciamento.

Salvo il caso di motivato diniego, o la necessità di acquisire integrazioni della documentazione presentata, il permesso di allacciamento alla fognatura o al collettore è rilasciato entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza dal Gestore, ove non diversamente specificato nella Carta dei Servizi.

Il permesso di allacciamento è rilasciato qualora le opere relative all'impianto privato di fognatura e al condotto di allacciamento siano conformi alle disposizioni del presente regolamento.

In ogni caso, il permesso di allacciamento decade in mancanza del Permesso a Costruire o di analogo documento comprovante la regolarità dell'intervento edilizio che origina lo scarico.

Per il ritiro del permesso, il richiedente dovrà versare al Gestore un contributo "una tantum" per le spese tecnico-amministrative sostenute per la pratica e per la eventuale realizzazione dell'allacciamento.

Detto contributo sarà calcolato in base alle tariffe adottate dal Gestore nell'esercizio autonomo delle proprie competenze gestionali e comunque in conformità a quanto previsto dall'Autorità competente.

Il Gestore invia al Comune competente per territorio e, per conoscenza, all'Ufficio d'Ambito una copia su supporto informatico del permesso rilasciato.

ART. 30. Visite tecniche/verifica delle opere.

Il Gestore ha la facoltà di effettuare i controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza agli elaborati di progetto approvati, segnalando all'Utente, o a chi di competenza, l'eventuale necessità di adeguamento.

Nel caso di comprovate e gravi irregolarità può essere sospeso o annullato il permesso per le opere di allacciamento.

Eventuali variazioni agli elaborati di progetto approvati con il permesso dovranno essere nuovamente autorizzate dal Gestore, previa richiesta scritta del titolare dello scarico industriale.

Il Gestore ha facoltà di effettuare successivi controlli, al fine di verificare l'effettiva conformità delle opere di allacciamento e dello scarico a quanto dichiarato.

ART. 31. Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese.

In merito all'esecuzione delle opere di allacciamento e dei relativi oneri si rimanda a quanto già specificato per gli scarichi domestici nel Titolo III, art. 20.

ART. 32. Modalità per la richiesta dell'autorizzazione allo scarico.

La domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali o di acque di prima pioggia e di lavaggio soggette alla normativa regionale deve essere presentata su apposita modulistica, predisposta allo scopo dal soggetto competente, in piena attuazione della normativa nazionale e regionale vigente.

ART. 33. Rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

L'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, di acque di prima pioggia e di lavaggio soggette alla normativa regionale è rilasciata dal soggetto competente, individuato dalla normativa nazionale e regionale vigente, al titolare dello scarico.

Il titolare dello scarico è tenuto a mantenere presso lo stabilimento/attività produttiva l'autorizzazione allo scarico e tutta la documentazione ad essa allegata e metterla a disposizione degli organi preposti al controllo e al Gestore, quando richiesto.

ART. 34. Deposito cauzionale.

Il titolare dell'insediamento a cui è stata rilasciata apposita autorizzazione allo scarico è tenuto al versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, a garanzia dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e di quelle contenute nell'autorizzazione stessa, come quantificato nell'apposito documento proposto dal Gestore e approvato dall'Ufficio d'Ambito.

ART. 35. Smaltimento delle acque meteoriche e obbligo di separazione delle acque di prima pioggia.

Gli insediamenti industriali e produttivi individuati dalla normativa regionale (compresi quelli con scarichi di sole acque reflue domestiche o assimilabili) nei quali è obbligatoria la separazione delle acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento delle superfici adibite a piazzali e strade, potranno scaricare tali acque, unitamente alle acque di lavaggio delle medesime superfici, nella rete fognaria, fermo restando il rispetto dei limiti di accettabilità previsti per lo scarico e la verifica della capacità idraulica della rete fognaria e dell'impianto di depurazione.

Lo scarico in fognatura delle acque sopra descritte dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente.

Il sistema di separazione e pretrattamento delle acque di prima pioggia dovrà essere realizzato secondo quanto descritto dagli allegati tecnici predisposti dal Gestore e approvati dall'Ufficio d'Ambito.

Ai sensi della normativa vigente potrà essere richiesto l'esonero dall'obbligo di separazione delle acque di prima pioggia qualora adeguatamente giustificato. In tal caso dovrà essere individuato un diverso recapito dalla pubblica fognatura per tutte le acque meteoriche.

Qualora debbano essere scaricate in pubblica fognatura anche le acque di seconda pioggia il Gestore potrà definire limiti di portata in funzione delle caratteristiche degli impianti a valle.

ART. 36. Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento.

In tutti gli edifici e insediamenti devono essere adottate tutte le misure e gli accorgimenti atti ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche. In particolare sono vietati gli accumuli di materie prime, prodotti, sottoprodotti e rifiuti quando non adeguatamente protetti contro il dilavamento.

ART. 37. Sversamenti accidentali.

Qualora si verificano eventi accidentali che implicano lo sversamento in fognatura di acque reflue o sostanze in quantità e/o qualità incompatibili con i dettami del presente regolamento e dell'autorizzazione allo scarico vigente, il titolare dello scarico deve adottare le misure necessarie a contenere l'inquinamento prodotto e limitare gli eventuali danni all'impianto centralizzato di depurazione e alla rete di fognatura, dandone immediata comunicazione al Gestore, al Comune competente per territorio, all'ARPA, alla Provincia e all'Ufficio d'Ambito.

ART. 38. Validità dell'autorizzazione allo scarico e rinnovo della stessa.

Per quanto concerne la validità e le modalità di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque reflue normate dal presente Titolo, si rimanda alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, anche per quanto riguarda modifiche sostanziali di qualunque natura che influiscano sulla qualità, quantità e modalità dello scarico.

Relativamente al volume scaricato, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione qualora le variazioni di volume scaricato annualmente, valutate sul triennio precedente, siano:

- nel caso di volume scaricato inferiore o uguale a 5.000 m³/anno = $\pm 30\%$
- nel caso di volume scaricato superiori a 5.000 m³/anno = $\pm 20\%$

Quanto sopra fatto salvo situazioni che richiedano valutazioni puntuali.

ART. 39. Scarichi di sostanze pericolose.

Si applicano integralmente le norme contenute negli artt. 108, 124 (comma 8), 131 e all'allegato 5 (parte III) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nonché tutte le norme contenute nei regolamenti attuativi emanati in materia dalla Regione Lombardia.

Si considerano presenti sostanze pericolose all'interno dello scarico di acque reflue industriali qualora si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- utilizzate nel ciclo produttivo (ivi compresi tutti gli impianti complementari al ciclo produttivo stesso) e con contatto diretto con le acque di scarico e/o con possibile contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento;
- rilevabili analiticamente nello scarico.

Non sono da considerarsi scarichi con sostanze pericolosi quelli derivanti da eventi accidentali.

ART. 40. Impianti di pretrattamento.

In presenza di reflui industriali non compatibili con i valori limite adottati dall'Ufficio d'Ambito (art. 107 del D.Lgs. 152/06) ammessi per lo scarico in fognatura dovranno essere previsti idonei pretrattamenti, fatte salve eventuali deroghe autorizzate specificatamente e compatibilmente coi limiti di accettabilità degli impianti di depurazione centralizzati.

L'utilizzo degli impianti di pretrattamento deve avvenire in modo tale da assicurare, per qualunque condizione di funzionamento dei cicli tecnologici a cui sono collegati, il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

A richiesta del soggetto interessato, nel caso di pretrattamenti di tipo biologico, il Gestore esprime un parere tecnico sulle modalità di avvio del pretrattamento stesso. Le modalità, i limiti e la durata della suddetta fase di avvio sono inseriti nel provvedimento di autorizzazione allo scarico.

Qualunque interruzione, parziale o totale, del funzionamento degli impianti di pretrattamento, anche per attività di manutenzione, deve essere tempestivamente comunicata al Gestore e al soggetto che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione.

L'autorità competente, sentito il Gestore, può definire tempi e modalità di scarico, anche in deroga all'obbligo previsto dal secondo e terzo periodo del presente articolo, per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti.

Nel caso di presenza di sostanze pericolose come definite al precedente articolo, l'attività dei relativi cicli tecnologici collegati agli impianti di pretrattamento deve essere sospesa in caso di superamento delle concentrazioni dei limiti allo scarico.

In relazione a specifici disservizi degli impianti di pretrattamento che potrebbero pregiudicare la funzionalità delle fognature e/o dell'impianto centralizzato di depurazione, il Gestore può prescrivere all'utente l'adozione di tutte le necessarie cautele (tra cui anche il fermo dei cicli tecnologici) finalizzate al ripristino della corretta funzionalità dei pretrattamenti.

ART. 41. Controllo degli scarichi di reflui industriali.

Ferma restando la competenza degli organi istituzionali in materia e dell'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, il Gestore può in qualunque momento effettuare ispezioni, controlli, verifiche, campionamenti, misure e quanto ritenuto utile, al fine di:

- garantire la corretta gestione delle reti di pubblica fognatura/collettamento e degli impianti centralizzati di depurazione;
- accertare le condizioni di manutenzione e funzionamento degli impianti privati di fognatura;
- accertare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- caratterizzare qualitativamente e quantitativamente gli scarichi industriali, anche ai fini tariffari.

Il titolare dello scarico è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste, utili a caratterizzare lo scarico, e deve inoltre consentire l'accesso, all'interno dell'insediamento, al personale del Gestore.

Il personale del Gestore è tenuto alla riservatezza delle informazioni legate ai processi produttivi coperti dal segreto industriale.

Il Gestore segnala periodicamente all'Ufficio d'Ambito le inosservanze al presente regolamento e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico che possono incidere sulla corretta funzionalità delle fognature, dei collettori e dell'impianto di depurazione.

Qualora a seguito dei controlli venisse accertato il superamento dei limiti per i parametri di cui alla Tab. 5 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006, verrà inviata da parte del Gestore tempestiva comunicazione all'Utenza interessata, all'Ufficio d'Ambito, all'Amministrazione Provinciale, all'ARPA competente.

Nel caso in cui il superamento riguardasse invece parametri diversi da quelli di cui alla Tab. 5 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006 si procederà come segue:

- per superamenti occasionali inferiori al 100% del limite verrà inviata comunicazione alla sola utenza con richiesta di chiarimenti in merito all'episodio;
- per superamenti superiori al 100% del limite verrà inviata comunicazione all'utenza (con richiesta di chiarimenti in merito all'episodio), all'Ufficio d'Ambito ed all'Amministrazione Provinciale;
- per superamenti anche inferiori al 100% del limite ma ripetuti per almeno tre volte nel corso dell'anno, verrà inviata comunicazione all'utenza (con richiesta di specifico programma di rientro), all'Ufficio d'Ambito ed all'Amministrazione Provinciale.

ART. 42. Quantificazione dei volumi prelevati e scaricati.

Tutti gli utenti che recapitano gli scarichi nella pubblica fognatura e che si approvvigionano, in tutto o in parte, da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto (pozzi privati, derivazioni da corpi d'acqua superficiali, recupero di acque meteoriche, ecc.), anche se rientranti nella previsione dell'art. 93 del R.D. n. 1775/1933 (usi domestici di acque sotterranee) sono tenuti, a proprie spese, all'installazione e al buon mantenimento, per il tramite del Gestore, di strumenti di misura della quantità delle acque prelevate. Tali utenti sono tenuti, altresì, ad assicurare il perfetto funzionamento degli strumenti di misurazione, effettuando, periodicamente e a proprie spese, la manutenzione necessaria.

Sono comunque fatte salve le prescrizioni contenute nei provvedimenti dell'Autorità competente in materia di concessione di derivazione di acque pubbliche.

Nei casi previsti dalla normativa per i quali non sia necessaria la concessione di derivazione d'acqua (art. 93 del R.D. 1775/1933), devono essere osservate le seguenti disposizioni:

- L'installazione dei contatori deve avvenire a seguito di preventivi accordi con il Gestore, che verifica l'idoneità tecnica dell'impianto e dell'apparecchio proposto e procede poi all'apposizione del sigillo di controllo che non potrà essere manomesso se non previa autorizzazione.
- Prima dell'attivazione degli attingimenti, gli interessati dovranno tassativamente comunicare al Gestore:
 - il tipo di contatore installato,
 - la marca,
 - la matricola,
 - il numero di cifre,
 - il diametro della tubazione di presa.
- È vietato effettuare derivazioni "by-passando" il misuratore senza la preventiva autorizzazione del Gestore.

In caso di guasto del misuratore, fatte salve le prescrizioni specifiche previste negli eventuali provvedimenti dell'Autorità competente alla concessione di derivazione, gli interessati dovranno darne tempestiva comunicazione al Gestore. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, sarà conteggiato all'utente il consumo medio riscontrato nei periodi precedenti, o immediatamente successivi o, ancora, stimato in base ai dati disponibili.

Ai fini del computo della tariffa di fognatura e depurazione, il Gestore potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di quantificare il volume scaricato in maniera diretta tramite un misuratore di portata allo scarico, o in maniera indiretta tramite i misuratori di portata sulle fonti di approvvigionamento o su sezioni intermedie della rete di utilizzo delle stesse.

Il volume scaricato verrà determinato in maniera diretta, ove necessario, per quantitativi superiori a 3.000 m³/anno, salvo l'assenza di misure sulle fonti di approvvigionamento e le casistiche con prescrizione di obbligo all'installazione del sistema di misura. Potranno essere previste deroghe in casi in cui la misura del volume approvvigionato risulti comunque attendibile (ad esempio: misuratore di tipo certificato sulla fonte di approvvigionamento autonomo telecontrollato dal gestore; conta-ore sulle pompe di sollevamento delle vasche di prima pioggia), fatte salve diverse prescrizioni più restrittive determinate dall'ARERA.

Per la determinazione del volume scaricato per le utenze sprovviste di misuratore di portata si potrà provvedere attraverso:

- L'acquisizione dei dati di portata di acqua approvvigionata da acquedotti e/o da pozzi mediante lettura di terzi e/o autolettura;
- La deduzione dei volumi non scaricati in quanto utilizzati nel prodotto e/o evaporati tramite predisposizione di dettagliata relazione tecnica.

Nel caso delle acque di prima pioggia, la quantificazione avverrà mediante sistemi mutuati dai regolamenti regionali (precipitazione pari a 5 mm per l'area della superficie scolante per il numero di eventi meteorici così come definiti dai regolamenti stessi). Il numero degli eventi meteorici sarà desunto con riferimento al pluviometro riconosciuto più prossimo all'area in esame.

Le predisposizioni necessarie per l'installazione del sistema di misura delle portate scaricate, dovranno essere realizzate dall'utente conformemente alle specifiche tecniche individuate dal Gestore (cfr. allegato).

Il sistema di misura è ad uso esclusivo del Gestore, il quale può in ogni momento effettuare operazioni di manutenzione e di controllo. In caso di necessità e su richiesta, il soggetto interessato è tenuto a fornire il personale di supporto per l'effettuazione delle operazioni di manutenzione e di controllo. L'accesso ad ogni singolo componente del sistema di misura deve essere in ogni caso libero.

Il misuratore potrà essere dotato di sistema di lettura da remoto.

Gli oneri di installazione e di gestione della strumentazione saranno coperti dall'utente direttamente in tariffa.

Per quanto non specificatamente indicato si fa riferimento alle deliberazioni ed alle norme di volta in volta emanate dall'ARERA o da altro soggetto pro-tempore competente.

ART. 43. Manufatti di controllo ed ispezione per acque reflue industriali e / o di prima pioggia.

La rete di acque reflue industriali deve essere munita di idonea cameretta di controllo e prelievo campioni posizionata a monte dello scarico in pubblica fognatura.

Tale cameretta, non sifonata, deve essere realizzata secondo apposito schema predisposto dal Gestore, deve avere dimensioni interne tali da garantirne l'agevole accesso e l'ispezionabilità oltre alla possibilità di prelievo dei campioni. La cameretta, inoltre, deve essere ubicata sul suolo privato in posizione sempre accessibile ed adibita al controllo delle sole acque reflue industriali senza commistioni con le acque reflue domestiche.

Qualora tale separazione non fosse tecnicamente praticabile, il campionamento verrà effettuato nel pozzetto finale e avrà valore anche ai fini tariffari.

Nel caso di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, poiché gli scarichi di processo devono essere separati dagli scarichi delle acque di raffreddamento e da quelle di prima pioggia, la cameretta di controllo e prelievo deve essere posizionata su ciascuna delle suddette linee senza alcuna commistione tra le diverse tipologie di scarico.

Il Gestore, al fine di agevolare le operazioni di controllo, può prescrivere anche la realizzazione immediatamente a monte della cameretta di controllo, di un apposito alloggiamento attrezzato per l'installazione di un campionatore automatico, fisso o mobile, per il prelievo degli scarichi e il posizionamento di una cameretta per il prelievo campioni all'esterno della recinzione di delimitazione della proprietà privata.

Il Gestore potrà prescrivere l'installazione di un campionatore automatico fisso, auto svuotante e refrigerato, per quantitativi superiori a 23.000 m³/anno. È facoltà del Gestore prescrivere o derogare tale indicazione sulla base delle caratteristiche dello scarico stesso.

Tale campionatore sarà utilizzato dal Gestore per l'esecuzione di campagne di campionamento ed analisi degli scarichi anche per la caratterizzazione ai fini tariffari o ritenute necessarie in particolare per assicurare la corretta funzionalità dell'impianto di depurazione centralizzato.

Le predisposizioni necessarie per l'installazione del sistema di campionamento dovranno essere realizzate dall'utente conformemente alle specifiche tecniche individuate dal Gestore (cfr. allegato).

Il campionatore potrà essere dotato di sistema di controllo da remoto.

Il sistema di campionamento è ad uso esclusivo del Gestore, il quale può in ogni momento effettuare operazioni di manutenzione e di controllo. In caso di necessità e su richiesta, il soggetto interessato è tenuto a fornire il personale di supporto per l'effettuazione delle operazioni di manutenzione e di controllo. L'accesso ad ogni singolo componente del sistema di campionamento deve essere in ogni caso libero.

Gli oneri di installazione e di gestione della strumentazione saranno coperti dall'utente direttamente in tariffa.

Previa specifica richiesta, il campionatore può essere utilizzato dall'autorità di controllo o per necessità, dal titolare degli scarichi; in tale secondo caso, i campioni prelevati non hanno alcun valore ai fini né della definizione della accettabilità degli scarichi, né della determinazione del corrispettivo per il servizio di fognatura, e depurazione.

I manufatti di ispezione, di cui ai commi precedenti del presente articolo, dovranno essere previsti anche sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento delle superfici scolanti degli insediamenti produttivi. Essi sono soggetti alla disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, contenuta nell'apposito regolamento regionale.

ART. 44. Caratterizzazione qualitativa degli scarichi ai fini tariffari.

Ai fini della caratterizzazione degli scarichi degli insediamenti in cui si svolgono attività industriali, necessaria per la determinazione del corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione si applica la procedura indicata nei commi seguenti.

La caratterizzazione degli scarichi è eseguita a cura del Gestore, secondo le disposizioni di volta in volta emanate dall'ARERA o da altro soggetto pro-tempore competente

I prelievi sono effettuati per mezzo di un campionatore mobile e/o fisso, proporzionale alla portata e/o al tempo ovvero secondo un prelievo manuale di un campione composito o istantaneo, secondo le modalità indicate dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o nell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura vigente.

Al soggetto interessato devono essere comunicati dal Gestore il giorno e l'ora in cui le analisi di laboratorio saranno effettuate, affinché vi possa assistere e, in tale sede, formulare eventuali osservazioni; i risultati analitici saranno messi a disposizione dell'utente. E' facoltà dell'utente richiedere il rilascio di un contro campione per l'effettuazione della controanalisi di parte.

ART. 45. Vasche volano e regimazione degli scarichi.

Per gli scarichi di acque reflue industriali, per volumi superiori a 25.000 m³/anno o nel caso di comprovate criticità sulla rete di fognatura pubblica, il Gestore ha la facoltà di prescrivere, in sede di emanazione del proprio parere, la realizzazione di idonee vasche di laminazione/omogeneizzazione atte a equalizzare le portate destinate alla fognatura secondo criteri di dimensionamento definiti nell'allegato H.

Analogamente per gli scarichi di acque meteoriche soggette al R.R. n. 4/2006, nel caso di comprovate criticità sulla rete di fognatura pubblica, il Gestore ha la facoltà di prescrivere, in sede di emanazione del proprio parere, la realizzazione di idonee vasche di laminazione/omogeneizzazione atte a equalizzare le portate destinate alla fognatura secondo criteri di dimensionamento definiti nell'allegato I e nel rispetto dei limiti definiti dal Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n°7 e successive modifiche e integrazioni.

Il provvedimento ha lo scopo di salvaguardare il funzionamento ottimale delle reti fognarie evitandone il sovraccarico e di regimare l'afflusso delle acque all'impianto di depurazione.

Qualora non sia possibile realizzare le opere per ragioni tecnico-giuridiche, il Gestore può concedere deroghe all'obbligo di cui al precedente primo comma stabilendo sistemi compensativi.

Il Gestore può riservarsi la facoltà di richiedere un'eventuale modulazione dello scarico secondo orari concordati, predisposti al fine di regolarizzare nell'arco della giornata il carico afferente all'impianto centralizzato di depurazione o di effettuare particolari interventi di manutenzione che necessitano di sospendere parzialmente o totalmente il servizio.

TITOLO V - CRITERI PER LA COSTRUZIONE ED IL CONTROLLO DELLE RETI PRIVATE DI FOGNATURA E NORME GENERALE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO.

ART. 46. Caratteristiche delle condotte adibite allo scarico in fognatura.

La progettazione e la realizzazione dei manufatti fognari privati allacciati alla rete pubblica devono seguire i seguenti criteri:

- i condotti di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei.
- essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posati con sottofondo e rinfilanco, secondo i criteri e le regole di buona tecnica.
- le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non superiori a 160 mm e con adeguata pendenza, fatto salvo si dimostri con verifiche idrauliche la necessità di utilizzare diametri superiori.
- i tubi, limitatamente alle condotte convoglianti acque nere, miste o meteoriche contaminate soggette a trattamento, vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura.
- i materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere e miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami (preferibilmente PVC, PEAD, grès o ghisa sferoidale) conformi alle norme di buona tecnica.
- sono esplicitamente vietati i tubi in cemento non rivestito.
- i cambiamenti di direzione e le diramazioni sono realizzati con pezzi speciali comportanti cambi di direzione non superiori a 45° conformemente alle norme di buona tecnica, fatte salve particolari situazioni derogabili (ad esempio scarichi in pressione).
- nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore a uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali o in cameretta, conformemente alle norme di buona tecnica, fatte salve particolari situazioni derogabili.

Qualora l'utenza ricada in un'area di salvaguardia di una captazione idropotabile, definita ai sensi dell'art. 94 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i., si dovrà assicurare la protezione del patrimonio idrico secondo quanto previsto dalla DGR n.VII/12693/2003 e s.m.i. nonché dallo stesso art. 94 sopra citato.

ART. 47. Pluviali.

I pluviali devono essere collegati alla rete interna di raccolta delle acque meteoriche, connessa ai manufatti dispersori, salvo i casi diversamente disciplinati nei titoli precedenti e nel rispetto della normativa vigente.

Se al di sopra delle grondaie si trovano vani abitativi o terrazzi accessibili, le tubazioni devono essere munite di dispositivi idonei ad evitare il riflusso delle esalazioni moleste.

E' vietato introdurre nei pluviali acque diverse da quelle meteoriche.

I diametri dei tubi di caduta devono essere commisurati alla superficie del tetto o alla copertura piana servita dai tubi stessi.

ART. 48. Caratteristiche dei manufatti di allacciamento.

L'esecuzione delle opere di allacciamento, consistenti in: perforazione della cameretta o della tubazione, eventuale realizzazione di cameretta ove richiesta e non esistente nonché dell'ultimo tratto di tubazione di collegamento ricadente su suolo ad uso pubblico, verrà effettuata dal Gestore del SII. Il contributo che deve versare l'utente viene stabilito in funzione delle caratteristiche dell'allacciamento stesso (cfr. allegato A "Elenco prezzi all'utenza") proposto dal Gestore e approvato dall'Ufficio d'Ambito.

Qualora la fognatura pubblica o il collettore intercomunale fossero posati all'interno di un'area di proprietà privata, si intende che il tratto di tubazione finalizzata all'allacciamento di competenza del Gestore del SII sia quella da realizzare all'interno della fascia definita dalla specifica servitù.

Resta a carico del richiedente la realizzazione di tutte le opere a monte del punto del tratto di collegamento sopra indicato.

L'allacciamento della condotta di scarico alla fognatura pubblica può essere fatto in una cameretta esistente o mediante innesto sulla tubazione (solo nel caso in cui l'allacciamento avvenga in fognatura e non nella rete di collettamento intercomunale), limitando il più possibile lo sviluppo della tubazione sul suolo pubblico.

In caso di allacciamento in cameretta, l'innesto del tubo dovrà avvenire ad una quota pari o superiore all'estradosso della tubazione e non pregiudicare l'accesso alla cameretta stessa.

In caso di allacciamento sulla tubazione, l'innesto del tubo di scarico dovrà avvenire sulla sommità della condotta principale ovvero, in casi eccezionali, nella zona di mezzeria, purché venga realizzato con un angolo di 45° tra gli assi delle condutture in considerazione.

E' assolutamente vietato innestare il condotto di allacciamento al di sotto della mezzeria delle tubazioni fognarie principali.

Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, o comunque qualora necessario, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione in fognatura.

ART. 49. Controllo dei lavori eseguiti dall'Utente.

L'inizio dei lavori di realizzazione, ristrutturazione o rimozione degli impianti privati di fognatura deve essere comunicato al Gestore con preavviso di almeno 15 giorni.

L'eventuale riparazione e manutenzione ordinaria non deve essere comunicata (es. sostituzione e spurgo delle fosse Imhoff, ecc).

Se i lavori devono essere attivati immediatamente, in quanto il ritardo potrebbe essere causa di pericolo, il loro inizio deve essere comunicato per iscritto, tramite telefax o posta elettronica, entro le 24 ore.

ART. 50. Sopralluogo tecnico.

Ad avvenuta ultimazione delle opere, il Gestore può eseguire un sopralluogo tecnico al fine di verificare la loro conformità alle disposizioni del presente regolamento e al progetto approvato ai sensi degli artt. 17, 18, 28 e 29.

Qualora le opere a monte del punto di allacciamento non fossero conformi alle disposizioni e/o agli schemi del presente regolamento, il Gestore ne prescrive la modifica, entro un termine stabilito, a cura e spese del titolare dello scarico.

ART. 51. Verifica degli impianti privati di fognatura.

Il Gestore può effettuare in ogni momento verifiche sulle condizioni di manutenzione e funzionamento degli impianti privati di fognatura.

A tale scopo, agli incaricati del soggetto Gestore deve essere assicurato l'accesso agli insediamenti e devono essere fornite tutte le informazioni richieste.

Il soggetto interessato è avvisato del sopralluogo per le verifiche previste dal primo comma con congruo anticipo, salvo casi di assoluta urgenza.

ART. 52. Esecuzione d'ufficio degli allacciamenti.

Nel caso in cui fosse riscontrata, nelle parti di territorio che risultano servite da pubblica fognatura, la presenza di insediamenti con scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti nelle medesime, il Gestore, anche su segnalazione di soggetti terzi, attiva tutte le procedure affinché il Comune e/o l'Ufficio d'Ambito effettui quanto di propria competenza (diffida, ordinanza, ecc.) .

Nei casi previsti dalla normativa, il Comune e/o l'Ufficio d'Ambito può disporre l'esecuzione d'ufficio delle opere di allacciamento.

Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente, il titolare inadempiente è tenuto al rimborso delle spese sostenute per le suddette opere.

ART. 53. Servitù.

Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di convogliare i propri scarichi nella pubblica fognatura se non attraverso proprietà altrui, potrà, a norma di legge, richiedere all'autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, l'istituzione di una servitù di scarico ai sensi dell'art. 1043 del Codice Civile.

Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l'immissione delle acque nelle proprie canalizzazioni, purché le stesse siano idonee allo scopo (art.1034 del Codice Civile).

In ogni caso, le modalità di convogliamento degli scarichi devono essere approvate dal Gestore.

ART. 54. Divieto di estensione degli allacciamenti.

Nelle fognature private collegate con la pubblica fognatura non possono essere convogliati altri scarichi di terzi in assenza delle specifiche autorizzazioni previste dal presente regolamento.

ART. 55. Proprietà e Manutenzione delle opere di allacciamento e delle fognature.

Le opere realizzate dal Gestore sono di proprietà pubblica; il Gestore avrà l'onere di effettuarne la necessaria manutenzione (ordinaria e straordinaria).

Il Gestore potrà utilizzare la medesima rete secondo le proprie necessità.

L'utente avrà l'onere di effettuare la necessaria manutenzione (ordinaria e straordinaria) sulle opere di sua proprietà.

Gli utenti sono inoltre responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione, pulizia o dalla mancata riparazione dei manufatti di propria competenza.

ART. 56. Disattivazione degli allacciamenti esistenti.

Qualora, in seguito alla demolizione di un fabbricato o per altri motivi, si mettesse fuori uso un allacciamento esistente, il titolare dell'allacciamento stesso ha l'obbligo di segnalare il fatto al Gestore, il quale provvederà a sigillare l'allacciamento.

ART. 57. Allacciamenti dotati di impianti di sollevamento.

Qualora, per ragioni altimetriche, non fosse possibile allacciare alla rete fognaria gli scarichi per deflusso a gravità, gli stessi dovranno essere convogliati mediante idonei impianti di sollevamento.

Tali impianti devono prevedere un'idonea vasca d'accumulo, adeguati sistemi di pompaggio, una condotta di mandata disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno degli insediamenti (ad es.

mediante interposizione di valvole di non ritorno), un sistema di avviamento ed arresto automatico ed un sistema d'allarme che entri in funzione nei casi di mancato funzionamento.

La condotta di mandata deve recapitare i reflui in una cameretta di ispezione collegata, mediante apposita tubazione con funzionamento a gravità, alla pubblica fognatura.

Il titolare dello scarico, in sede di richiesta del permesso di allacciamento o di autorizzazione, deve predisporre ulteriori elaborati riportanti i dati tecnici delle apparecchiature e dei manufatti costituenti l'impianto di sollevamento con relative tavole grafiche.

Restano a carico dell'Utente i costi di funzionamento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle apparecchiature e dei relativi manufatti.

Nel caso sia necessario dotare le stazioni di sollevamento private di scarichi d'emergenza, il recapito in ambiente delle acque reflue sfiorate dovrà essere autorizzato dagli organi competenti.

ART. 58. Allacciamento per più insediamenti.

Ogni insediamento deve essere, di norma, allacciato in fognatura mediante un proprio condotto di allacciamento.

Il Gestore permette un unico allacciamento per più insediamenti nel caso in cui siano disposti in modo tale da sconsigliare, dal punto di vista economico, giuridico e realizzativo, l'allacciamento singolo per ogni utenza. Resta fermo l'obbligo di separazione degli impianti privati interni di fognatura a monte dell'unica immissione e di dotare ciascuno di essi delle camerette d'ispezione previste dal presente regolamento, al fine di consentire la possibilità di ispezione e campionamento di ogni singolo scarico.

Nel caso di uno scarico comune a più insediamenti industriali si applica il comma 2, art. 124 del d.lgs. n. 152/06.

ART. 59. Responsabilità per interruzioni del servizio e malfunzionamenti.

Nessun risarcimento è dovuto agli utenti per eventuali interruzioni del servizio, per cause di forza maggiore e/o non imputabili alla negligenza del Gestore, fatte salve diverse disposizioni della Carta dei Servizi.

Analogamente il Gestore non è responsabile per danni causati da eventuali reflussi di reflui all'interno della proprietà privata attraverso le condotte di allacciamento, essendo l'utente tenuto ad adottare tutti gli idonei accorgimenti tecnici atti ad evitare l'insorgere di tali eventi.

TITOLO VI - NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA, ATTI A COLLETTARE LE ACQUE REFLUE E LE ACQUE METEORICHE DERIVANTI DAL DILAVAMENTO DI STRADE E PIAZZALI PRIVATI.

ART. 60. Impianti privati di fognatura esterna.

Nei casi in cui, per eseguire l'allaccio alla fognatura di insediamenti in genere, sia necessario posare delle tubazioni su vie e piazzali privati d'accesso, dovranno essere rispettate le norme tecniche contenute nel presente regolamento.

Le suddette opere sono considerate come parte della rete fognaria interna degli insediamenti e pertanto devono essere realizzate in conformità alle disposizioni del presente regolamento, a cura e spese dei proprietari.

ART. 61. Progettazione degli impianti.

La realizzazione delle opere di cui all'articolo precedente deve essere preventivamente valutata e approvata dal Gestore, sulla base di un progetto elaborato a cura e spese dei proprietari.

Il progetto deve essere predisposto su supporto informatico e in copia cartacea e comprendere la documentazione descritta negli artt. 17 e 28 del presente regolamento.

ART. 62. Sistema di fognatura e obbligo di separazione delle acque di prima pioggia.

Il sistema di fognatura privata deve essere di tipo separato, con la presenza di due o più canalizzazioni indipendenti, una per le acque reflue civili, una per le acque reflue industriali e una per le acque di prima pioggia (se esistenti) e l'altra per le sole acque meteoriche non inquinate.

Sulla linea delle acque meteoriche dovrà essere prevista la separazione delle acque di prima pioggia, nei casi e nelle modalità di gestione definite negli artt. 22, 23 e 35.

ART. 63. Caratteristiche degli impianti privati di fognatura.

Le condotte e i connessi manufatti devono essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno e alla fuoriuscita di liquami dal loro interno nelle previste condizioni di esercizio.

Ferme restando le indicazioni di cui all'art. 46 del presente regolamento, le tubazioni private devono inoltre essere disposte, di norma, lungo l'asse stradale ed essere collocate al di sotto delle tubazioni relative agli altri sottoservizi (gas, acqua, energia elettrica, ecc.).

La pendenza delle condotte deve essere idonea a consentire il naturale deflusso per gravità, prevedendo, se necessario, la presenza di dispositivi di pompaggio.

ART. 64. Camerette di raccordo e ispezione negli impianti privati di fognatura.

L'allacciamento dei singoli insediamenti alla rete privata deve essere eseguito rispettando le norme del presente regolamento, con relativo posizionamento delle camerette e di tutti i manufatti ivi prescritti.

Lungo le reti di fognatura, poste su strade e/o piazzali privati, devono essere posizionate camerette d'ispezione con un interasse indicativo di 50 m.

Tali camerette devono avere dimensioni idonee a garantirne l'ispezione e la manutenzione.

ART. 65. Manutenzione degli impianti privati di fognatura.

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti privati di fognatura è di competenza degli Utenti fino al punto di innesto nella fognatura pubblica o al collettore.

Gli Utenti sono, inoltre, responsabili in solido del rispetto del presente regolamento e rispondono di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione, pulizia o dalla mancata riparazione dei manufatti di allacciamento.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TARIFFARIE.

ART. 66. Disposizioni tariffarie a carico delle utenze domestiche e/o assimilate.

Fermo restando eventuali disposizioni dell'AEEGSI, ai sensi dell'art.155 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. le quote di tariffa relative ai servizi di fognatura e depurazione si applicano tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- a. in caso di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da utenze allacciate alla rete di acquedotto, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita.
- b. in caso di approvvigionamento autonomo, il volume di acque reflue scaricate è considerato pari al volume:
 - prelevato dalla fonte autonoma ed eventuali aliquote prelevate dall'acquedotto pubblico e industriale;
 - eventualmente quantificato dal misuratore di portata allo scarico.

ART. 67. Disposizioni tariffarie a carico degli insediamenti che recuperano acqua meteorica.

Fatte salve diverse disposizioni dei regolamenti edilizi comunali e d'igiene, al fine di incentivare il risparmio di acqua potabile, possono essere installate vasche di accumulo per il recupero delle acque meteoriche.

L'installazione delle vasche di accumulo per il recupero di acque meteoriche dovrà essere dichiarata in fase di richiesta del permesso di allacciamento, ovvero prima della relativa realizzazione.

Solo la quota parte delle acque meteoriche recuperate che vengono recapitate alla pubblica fognatura, dovranno essere opportunamente quantificate e soggette a tariffazione come da articolo precedente.

ART. 68. Disposizioni tariffarie per scarichi di tipo industriale, di lavaggio e/o di acque meteoriche soggette ad autorizzazione.

Per gli insediamenti con scarichi di: acque reflue industriali, lavaggio e/o acque meteoriche, soggette ad autorizzazione, la tariffa è determinata sulla base della quantità e della qualità delle acque reflue scaricate, come definite negli articoli 42 e 44.

Gli utenti dovranno trasmettere una dichiarazione contenente i dati tecnici di esercizio relativi all'anno solare - entro il 28 Febbraio dell'anno successivo - utilizzando la modulistica predisposta dal Gestore.

In assenza di dati quantitativi si potrà provvedere alla tariffazione in base ai dati a disposizione del Gestore relativi agli anni precedenti.

Per il calcolo della tariffa industriale si rimanda alle disposizioni vigenti ed a quanto indicato nell'Autorizzazione allo scarico.

ART. 69. Disposizioni tariffarie in caso di perdite di acqua negli insediamenti allacciati alla rete di Pubblico Acquedotto.

L'Utente può richiedere al Gestore l'esenzione dell'applicazione delle tariffe dei servizi di fognatura e depurazione nel caso in cui sia accertato che l'acqua prelevata sia andata dispersa in recapiti diversi dalla rete fognaria e si dimostri l'avvenuta eliminazione della perdita.

TITOLO VIII - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 70. Mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari riguardanti gli scarichi di acque reflue domestiche allacciate alla fognatura pubblica.

In caso di mancato rispetto delle norme legislative, si provvederà alla segnalazione agli Organi competenti.

In caso di mancato rispetto delle norme previste dal presente regolamento, per quanto di competenza e qualora il Gestore comprovi irregolarità riguardanti lo scarico di acque reflue domestiche, questi provvede a diffidare l'utente prescrivendo i tempi per l'adeguamento o la sistemazione; trascorso infruttuosamente il suddetto termine, il Gestore segnala prontamente la situazione di non conformità all'Ufficio d'Ambito e al Comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza e per l'eventuale e successiva irrogazione delle sanzioni, definite sulla base della normativa vigente.

ART. 71. Mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari riguardanti gli scarichi di acque reflue industriali, di lavaggio e/o di acque meteoriche soggette ad autorizzazione allacciate alla fognatura pubblica.

In caso di mancato rispetto delle norme legislative, si provvederà alla segnalazione agli Organi competenti così come disciplinato dall'articolo 41.

Ferme restando le procedure inerenti gli insediamenti oggetto di Autorizzazione Integrata Ambientale e le sanzioni stabilite dal D.Lgs 152/06 e s.m.i., il mancato rispetto delle disposizioni riguardanti gli scarichi di acque reflue industriali comporta l'attivazione delle procedure sanzionatorie e delle azioni interdittive in capo all'Ufficio d'Ambito, ai sensi della normativa vigente.

In caso di mancato rispetto delle norme previste dal presente regolamento, diverse da quelle di cui sopra, per quanto di competenza e qualora il Gestore comprovi irregolarità riguardanti lo scarico, questi provvede a diffidare l'utente prescrivendo i tempi per l'adeguamento o la sistemazione; trascorso infruttuosamente il suddetto termine, il Gestore segnala prontamente la situazione di non conformità all'Ufficio d'Ambito e al Comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza e per l'eventuale e successiva irrogazione delle sanzioni, definite sulla base della normativa vigente.

ART. 72. Responsabilità e risarcimento per danni.

Chiunque si renda responsabile di danni agli impianti di fognatura, collettamento e depurazione è tenuto al pagamento dei danni stessi e delle spese sostenute per l'effettuazione degli interventi necessari per riportare a normalità la situazione.

In particolare, i titolari degli allacciamenti sollevano il Gestore dalle responsabilità per i danni che si dovessero verificare a causa della difettosa realizzazione, manutenzione o utilizzo della rete fognaria privata e dei condotti di allacciamento.

ART. 73. Controversie.

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione del presente Regolamento fra il Gestore e l'Utente, si applicano le procedure previste dalla "Carta dei Servizi".

Per eventuali controversie nascenti dall'interpretazione o esecuzione del presente Regolamento si farà riferimento alle norme di Legge vigenti in materia, con facoltà di esperire un preventivo tentativo di conciliazione secondo il procedimento previsto.

ART. 74. Validità del regolamento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Qualora, successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, vengano apportate modifiche o integrazioni alla normativa vigente in materia, le disposizioni del presente regolamento in contrasto con quelle statali e/o regionali devono intendersi non applicabili.

ART. 75. Approvazione e modifiche al regolamento.

Secondo quanto previsto dall'art. 107 del D.lgs. n. 152/2006, l'approvazione e le successive modifiche, anche parziali, del presente regolamento competono all'ente responsabile dell'ATO e previo parere dell'Ufficio d'Ambito.

ART. 76. Entrata in vigore.

Il presente regolamento è vigente dalla data di affidamento del SII.

Di seguito gli allegati al presente Regolamento.

COMO ACQUA

**Regolamento del Servizio
Idrico Integrato
nell'Ambito Territoriale
Ottimale della Provincia di
Como**

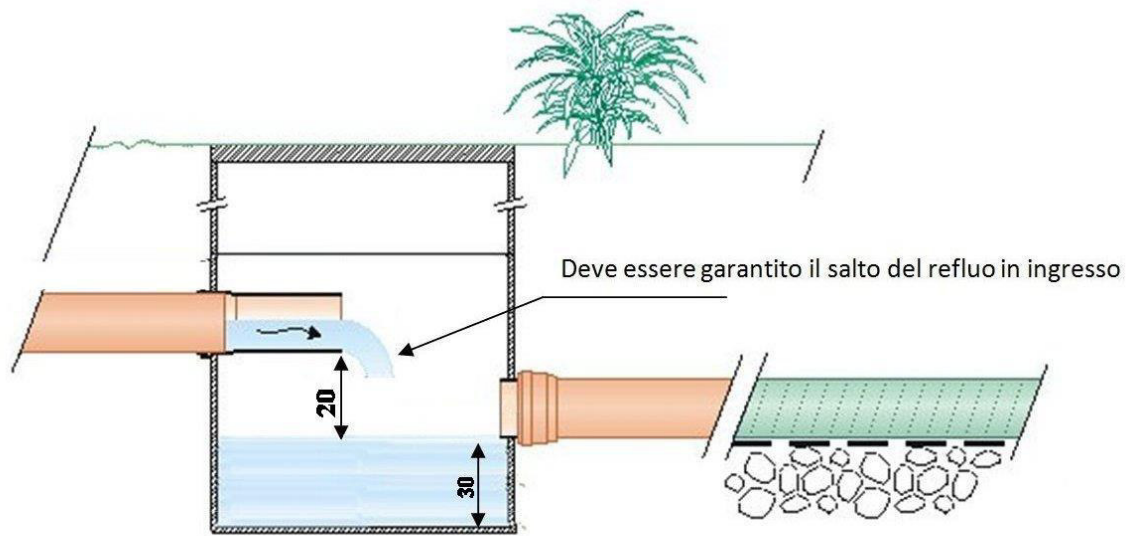
- ALLEGATI -

FOGNATURA

TIPOLOGIA DI LAVORO	IMPONIBILE [€]
Spese generali	
Spese di istruttoria pratica allacciamento utenze civili	60,00 €
Tariffe istruttorie nei procedimenti AUA	D.g.r. n. 3827 del 14/07/2015
Oneri connessi alle domande di autorizzazione allo scarico nella rete fognaria	D.d.g. n. 797 del 01/02/2011
Sopralluogo per redazione preventivo	52,00 €
Lavori per nuovo allacciamento fognario	
COSTO FISSO PER ALLACCIAMENTO FINO 5 m SU STRADA ASFALTATA: comprendente le spese per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, il coordinamento sotto-servizi, l'allestimento del cantiere, lo scavo in terra fino a 2 m di profondità, la formazione di foro nel collettore, l'innesto con appositi pezzi speciali, la posa di tubazione in PVC SN8 o in Gres diametro ≤ 200 mm, il rinfianco con idoneo materiale, il reinterro, la ricostituzione della massicciata e lo strato di tout-venant bitumato (tappeto d'usura escluso).	1.500,00 €
COSTO FISSO PER ALLACCIAMENTO FINO 5 m SU STRADA NON ASFALTATA: comprendente le spese per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, il coordinamento sotto-servizi, l'allestimento del cantiere, lo scavo in terra fino a 2 m di profondità, la formazione di foro nel collettore, l'innesto con appositi pezzi speciali, la posa di tubazione in PVC SN8 o in Gres diametro = 200 mm, il rinfianco con idoneo materiale, il reinterro, la ricostituzione della massicciata e lo strato di tout-venant bitumato (tappeto d'usura escluso).	1.200,00 €
Sovrapprezzo per ogni metro oltre 5 m su strada asfaltata	150,00 €/m
Sovrapprezzo per ogni metro oltre 5 m su strada non asfaltata	100,00 €/m
Sovrapprezzo per realizzazione cameretta di ispezione in corrispondenza dell'innesto nella fognatura, con dimensioni interne inferiori a 2 mc, compreso scavo, reinterro e chiusino in ghisa classe D400	1.300,00 €
Sovrapprezzo per allacciamento non standard (altezza di scavo maggiore di 2 m, scavo in roccia, scavo in presenza d'acqua, diametro superiore a 200 mm, camerette di innesto gettate in opera o di dimensione interna superiore a 2 mc, allacciamenti in fascia di rispetto pozzi ad uso potabile, ecc)	a preventivo
Sovrapprezzo per ripristino della pavimentazione stradale con tappeto di usura, previa fresatura ed emulsionatura, per una superficie uguale o inferiore a 10 mq	300,00 €
Sovrapprezzo per ripristino pavimentazione stradale con tappeto di usura, previa fresatura ed emulsionatura, per una superficie superiore a 10 mq	30,00 €/mq
Sovrapprezzo per ripristino pavimentazione con materiale di tipo pregiato (porfido, lastre di pietra, acciottolato, resine e asfalti speciali, ecc.)	a preventivo

DEPURAZIONE

TIPOLOGIA DI LAVORO	IMPONIBILE [€]
Misuratori e campionatori per utenze industriali	
Fornitura e posa di misuratore di portata elettromagnetico	A preventivo
Fornitura e posa di auto-campionatore refrigerato auto-svuotante	A preventivo

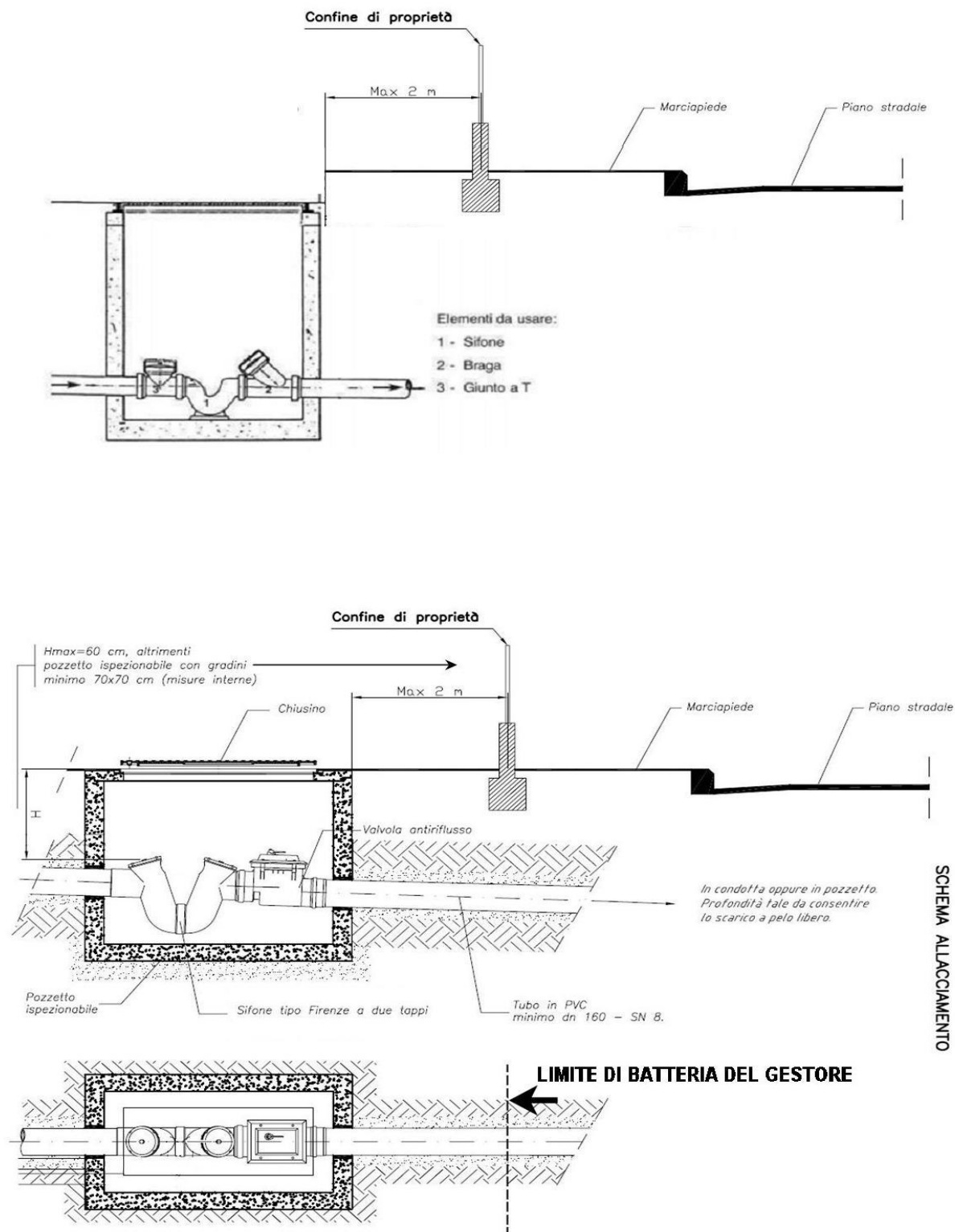
ALLEGATO B - POZZETTO DI CAMPIONAMENTO PER UTENTI INDUSTRIALI

NB: misure in cm

Dimensioni minime pozzetto 50x50 fino a profondità di 150 cm

Oltre tale profondità, le dimensioni del manufatto saranno da concordare col Gestore.

ALLEGATO C - POZZETTO E/O CAMERETTA D'ISPEZIONE



ALLEGATO D - TABELLE D'IMPIANTO

Nelle pagine successive si riporta - per ogni bacino di depurazione – la corrispondente tabella d'impianto così come definita all'art. 26 del Regolamento.

Per i depuratori non indicati nelle successive tabelle si farà riferimento alla Tab. 3 del D.lgs 152/2006 e smi (scarichi in fognatura).

N°	Parametro	u.m.	Tab.3 152/06	Depuratore di Bulgarograsso
1	pH	-	5,5-9,5	5,5-10,5
2	Temperatura	°C		40
3	Colore	-	non percettibile con diluizione 1:40	non percettibile con diluizione 1:100
4	Odore	-	non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani	-	assenti	assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/l	200	400
7	BOD ₅	mgO ₂ /l	250	1500
8	COD	mgO ₂ /l	500	2500
9	Alluminio	mg/l	2	10
10	Arsenico	mg/l	0,5	0,5
12	Boro	mg/l	4	4
13	Cadmio	mg/l	0,02	0,02
14	Cromo totale	mg/l	4	4
15	Cromo VI	mg/l	0,2	0,2
16	Ferro	mg/l	4	4
17	Manganese	mg/l	4	4
18	Mercurio	mg/l	0,005	0,005
19	Nichel	mg/l	4	4
20	Piombo	mg/l	0,3	0,3
21	Rame	mg/l	0,4	0,4
22	Selenio	mg/l	0,03	0,03
23	Stagno	mg/l		
24	Zinco	mg/l	1	1
25	Cianuri totali	mgCN-/l	1	1
26	Cloro attivo libero	mg/l	0,3	0,3
27	Solfuri	mgH ₂ S/l	2	10
28	Solfiti	mgSO ₃ ²⁻ /l	2	30
29	Solfati	mg SO ₄ ²⁻ /l	1.000	2.000
30	Cloruri	mg/l	1.200	2.000
31	Fluoruri	mg/l	12	12
32	Fosforo totale	mgP/l	10	10
33	Azoto ammoniacale	mgN-NH ₄ ⁺ /l	23,4	
34	Azoto nitroso	mgN-NO ₂ /l	0,6	
35	Azoto nitrico	mgN-NO ₃ /l	30	
	Azoto totale	mgN/l	-	100
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	40	50
37	Idrocarburi totali	mg/l	10	10
38	Fenoli	mg/l	1	1
39	Aldeidi	mg/l	2	2
40	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4	0,4
41	Solventi organici azotati	mg/l	0,2	0,2
42	Tensioattivi totali	mg/l	4	100
43	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1	0,1
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	0,05	0,05
	tra cui:			
45	- aldrin	mg/l	0,01	0,01
46	- dieldrin	mg/l	0,01	0,01
47	- endrin	mg/l	0,002	0,002
48	- isodrin	mg/l	0,002	0,002
49	Solventi clorurati	mg/l	2	2
51	Saggio di tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale.	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale.

N°	Parametro	u.m.	Tab.3 152/06	Depuratore di Carimate
1	pH	-	5,5-9,5	5,5-10,5
2	Temperatura	°C		
3	Colore	-	non percettibile con diluizione 1:40	non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore	-	non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani	-	assenti	assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/l	200	400
7	BOD ₅	mgO ₂ /l	250	500
8	COD	mgO ₂ /l	500	1.000
9	Alluminio	mg/l	2	4
10	Arsenico	mg/l	0,5	0,5
12	Boro	mg/l	4	4
13	Cadmio	mg/l	0,02	0,02
14	Cromo totale	mg/l	4	4
15	Cromo VI	mg/l	0,2	0,2
16	Ferro	mg/l	4	8
17	Manganese	mg/l	4	4
18	Mercurio	mg/l	0,005	0,005
19	Nichel	mg/l	4	4
20	Piombo	mg/l	0,3	0,3
21	Rame	mg/l	0,4	0,4
22	Selenio	mg/l	0,03	0,03
23	Stagno	mg/l		
24	Zinco	mg/l	1	1
25	Cianuri totali	mgCN-/l	1	1
26	Cloro attivo libero	mg/l	0,3	0,3
27	Solfuri	mgH ₂ S/l	2	2
28	Solfiti	mgSO ₃ ²⁻ /l	2	2
29	Solfati	mg SO ₄ ²⁻ /l	1.000	2.000
30	Cloruri	mg/l	1.200	2.000
31	Fluoruri	mg/l	12	12
32	Fosforo totale	mgP/l	10	15
33	Azoto ammoniacale	mgN-NH ₄ ⁺ /l	23,4	
34	Azoto nitroso	mgN-NO ₂ /l	0,6	
35	Azoto nitrico	mgN-NO ₃ /l	30	
	Azoto totale	mgN/l	-	84
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	40	40
37	Idrocarburi totali	mg/l	10	10
38	Fenoli	mg/l	1	1
39	Aldeidi	mg/l	2	2
40	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4	0,4
41	Solventi organici azotati	mg/l	0,2	0,2
42	Tensioattivi totali	mg/l	4	4
43	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1	0,1
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	0,05	0,05
	tra cui:			
45	- aldrin	mg/l	0,01	0,01
46	- dieldrin	mg/l	0,01	0,01
47	- endrin	mg/l	0,002	0,002
48	- isodrin	mg/l	0,002	0,002
49	Solventi clorurati	mg/l	2	2
51	Saggio di tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale.	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale.

N°	Parametro	u.m.	Tab.3 152/06	Depuratore di Caronno P.IIa
1	pH	-	5,5-9,5	5,5- 9,5
2	Temperatura	°C		35
3	Colore	-	non percettibile con diluizione 1:40	non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore	-	non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani	-	assenti	assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/l	200	400
7	BOD ₅	mgO ₂ /l	250	800
8	COD	mgO ₂ /l	500	2.000
9	Alluminio	mg/l	2	2
10	Arsenico	mg/l	0,5	0,5
12	Boro	mg/l	4	4
13	Cadmio	mg/l	0,02	0,02
14	Cromo totale	mg/l	4	4
15	Cromo VI	mg/l	0,2	0,2
16	Ferro	mg/l	4	4
17	Manganese	mg/l	4	4
18	Mercurio	mg/l	0,005	0,005
19	Nichel	mg/l	4	4
20	Piombo	mg/l	0,3	0,3
21	Rame	mg/l	0,4	0,4
22	Selenio	mg/l	0,03	0,03
23	Stagno	mg/l		
24	Zinco	mg/l	1	1
25	Cianuri totali	mgCN-/l	1	1
26	Cloro attivo libero	mg/l	0,3	0,3
27	Solfuri	mgH ₂ S/l	2	2
28	Solfiti	mgSO ₃ ²⁻ /l	2	2
29	Solfati	mg SO ₄ ²⁻ /l	1.000	1.000
30	Cloruri	mg/l	1.200	1.200
31	Fluoruri	mg/l	12	12
32	Fosforo totale	mgP/l	10	15
33	Azoto ammoniacale	mgN-NH ₄ ⁺ /l	23,4	23,4
34	Azoto nitroso	mgN-NO ₂ /l	0,6	0,6
35	Azoto nitrico	mgN-NO ₃ /l	30	30
	Azoto totale	mgN/l	-	-
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	40	80
37	Idrocarburi totali	mg/l	10	10
38	Fenoli	mg/l	1	1
39	Aldeidi	mg/l	2	2
40	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4	0,4
41	Solventi organici azotati	mg/l	0,2	0,2
42	Tensioattivi totali	mg/l	4	4
43	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1	0,1
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	0,05	0,05
	tra cui:			
45	- aldrin	mg/l	0,01	0,01
46	- dieldrin	mg/l	0,01	0,01
47	- endrin	mg/l	0,002	0,002
48	- isodrin	mg/l	0,002	0,002
49	Solventi clorurati	mg/l	2	2
51	Saggio di tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale.	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale.

N°	Parametro	u.m.	Tab.3 152/06	Depuratore di Como
1	pH	-	5,5-9,5	5,5-10,5
2	Temperatura	°C		40
3	Colore	-	non percettibile con diluizione 1:40	non percettibile con diluizione 1:100
4	Odore	-	non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani	-	assenti	assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/l	200	400
7	BOD ₅	mgO ₂ /l	250	1.500
8	COD	mgO ₂ /l	500	2.500
9	Alluminio	mg/l	2	2
10	Arsenico	mg/l	0,5	0,5
12	Boro	mg/l	4	4
13	Cadmio	mg/l	0,02	0,02
14	Cromo totale	mg/l	4	4
15	Cromo VI	mg/l	0,2	0,2
16	Ferro	mg/l	4	4
17	Manganese	mg/l	4	4
18	Mercurio	mg/l	0,005	0,005
19	Nichel	mg/l	4	4
20	Piombo	mg/l	0,3	0,3
21	Rame	mg/l	0,4	0,4
22	Selenio	mg/l	0,03	0,03
23	Stagno	mg/l		10
24	Zinco	mg/l	1	1
25	Cianuri totali	mgCN-/l	1	1
26	Cloro attivo libero	mg/l	0,3	1
27	Solfuri	mgH ₂ S/l	2	10
28	Solfiti	mgSO ₃ ²⁻ /l	2	30
29	Solfati	mg SO ₄ ²⁻ /l	1.000	2.000
30	Cloruri	mg/l	1.200	2.000
31	Fluoruri	mg/l	12	12
32	Fosforo totale	mgP/l	10	10
33	Azoto ammoniacale	mgN-NH ₄ ⁺ /l	23,4	
34	Azoto nitroso	mgN-NO ₂ /l	0,6	
35	Azoto nitrico	mgN-NO ₃ /l	30	
	Azoto totale	mgN/l	-	80
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	40	100
37	Idrocarburi totali	mg/l	10	10
38	Fenoli	mg/l	1	1
39	Aldeidi	mg/l	2	2
40	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4	0,4
41	Solventi organici azotati	mg/l	0,2	0,2
42	Tensioattivi totali	mg/l	4	60
43	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1	0,1
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	0,05	0,05
	tra cui:			
45	- aldrin	mg/l	0,01	0,01
46	- dieldrin	mg/l	0,01	0,01
47	- endrin	mg/l	0,002	0,002
48	- isodrin	mg/l	0,002	0,002
49	Solventi clorurati	mg/l	2	2
51	Saggio di tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale.	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale.

N°	Parametro	u.m.	Tab.3 152/06	Depuratore di Fino Mornasco Alto Seveso
1	pH	-	5,5-9,5	5,5-10,5
2	Temperatura	°C		40
3	Colore	-	non percettibile con diluizione 1:40	non percettibile con diluizione 1:100
4	Odore	-	non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani	-	assenti	assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/l	200	400
7	BOD ₅	mgO ₂ /l	250	1500
8	COD	mgO ₂ /l	500	2500
9	Alluminio	mg/l	2	10
10	Arsenico	mg/l	0,5	0,5
12	Boro	mg/l	4	4
13	Cadmio	mg/l	0,02	0,02
14	Cromo totale	mg/l	4	4
15	Cromo VI	mg/l	0,2	0,2
16	Ferro	mg/l	4	4
17	Manganese	mg/l	4	4
18	Mercurio	mg/l	0,005	0,005
19	Nichel	mg/l	4	4
20	Piombo	mg/l	0,3	0,3
21	Rame	mg/l	0,4	0,4
22	Selenio	mg/l	0,03	0,03
23	Stagno	mg/l		
24	Zinco	mg/l	1	1
25	Cianuri totali	mgCN ⁻ /l	1	1
26	Cloro attivo libero	mg/l	0,3	0,3
27	Solfuri	mgH ₂ S/l	2	10
28	Solfiti	mgSO ₃ ²⁻ /l	2	30
29	Solfati	mg SO ₄ ²⁻ /l	1.000	2.000
30	Cloruri	mg/l	1.200	2.000
31	Fluoruri	mg/l	12	12
32	Fosforo totale	mgP/l	10	15
33	Azoto ammoniacale	mgN-NH ₄ ⁺ /l	23,4	
34	Azoto nitroso	mgN-NO ₂ /l	0,6	
35	Azoto nitrico	mgN-NO ₃ /l	30	
	Azoto totale	mgN/l	-	100
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	40	50
37	Idrocarburi totali	mg/l	10	10
38	Fenoli	mg/l	1	1
39	Aldeidi	mg/l	2	2
40	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4	0,4
41	Solventi organici azotati	mg/l	0,2	0,2
42	Tensioattivi totali	mg/l	4	100
43	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1	0,1
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	0,05	0,05
	tra cui:			
45	- aldrin	mg/l	0,01	0,01
46	- dieldrin	mg/l	0,01	0,01
47	- endrin	mg/l	0,002	0,002
48	- isodrin	mg/l	0,002	0,002
49	Solventi clorurati	mg/l	2	2
51	Saggio di tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale.	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale.

N°	Parametro	u.m.	Tab.3 152/06	Depuratore di Fino Mornasco Livescìa
1	pH	-	5,5-9,5	5,5-10,5
2	Temperatura	°C		40
3	Colore	-	non percettibile con diluizione 1:40	non percettibile con diluizione 1:100
4	Odore	-	non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani	-	assenti	assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/l	200	400
7	BOD ₅	mgO ₂ /l	250	1500
8	COD	mgO ₂ /l	500	2500
9	Alluminio	mg/l	2	10
10	Arsenico	mg/l	0,5	0,5
12	Boro	mg/l	4	4
13	Cadmio	mg/l	0,02	0,02
14	Cromo totale	mg/l	4	4
15	Cromo VI	mg/l	0,2	0,2
16	Ferro	mg/l	4	4
17	Manganese	mg/l	4	4
18	Mercurio	mg/l	0,005	0,005
19	Nichel	mg/l	4	4
20	Piombo	mg/l	0,3	0,3
21	Rame	mg/l	0,4	0,4
22	Selenio	mg/l	0,03	0,03
23	Stagno	mg/l		
24	Zinco	mg/l	1	1
25	Cianuri totali	mgCN-/l	1	1
26	Cloro attivo libero	mg/l	0,3	0,3
27	Solfuri	mgH ₂ S/l	2	10
28	Solfiti	mgSO ₃ ²⁻ /l	2	30
29	Solfati	mg SO ₄ ²⁻ /l	1.000	2.000
30	Cloruri	mg/l	1.200	2.000
31	Fluoruri	mg/l	12	12
32	Fosforo totale	mgP/l	10	15
33	Azoto ammoniacale	mgN-NH ₄ ⁺ /l	23,4	
34	Azoto nitroso	mgN-NO ₂ /l	0,6	
35	Azoto nitrico	mgN-NO ₃ /l	30	
	Azoto totale	mgN/l	-	100
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	40	50
37	Idrocarburi totali	mg/l	10	10
38	Fenoli	mg/l	1	1
39	Aldeidi	mg/l	2	2
40	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4	0,4
41	Solventi organici azotati	mg/l	0,2	0,2
42	Tensioattivi totali	mg/l	4	100
43	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1	0,1
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	0,05	0,05
	tra cui:			
45	- aldrin	mg/l	0,01	0,01
46	- dieldrin	mg/l	0,01	0,01
47	- endrin	mg/l	0,002	0,002
48	- isodrin	mg/l	0,002	0,002
49	Solventi clorurati	mg/l	2	2
51	Saggio di tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale.	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale.

N°	Parametro	u.m.	Tab.3 152/06	Depuratore di Limido Comasco
1	pH	-	5,5-9,5	5,5-9,5
2	Temperatura	°C		
3	Colore	-	non percettibile con diluizione 1:40	non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore	-	non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani	-	assenti	assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/l	200	300
7	BOD ₅	mgO ₂ /l	250	500
8	COD	mgO ₂ /l	500	1.000
9	Alluminio	mg/l	2	2
10	Arsenico	mg/l	0,5	0,5
12	Boro	mg/l	4	4
13	Cadmio	mg/l	0,02	0,02
14	Cromo totale	mg/l	4	4
15	Cromo VI	mg/l	0,2	0,2
16	Ferro	mg/l	4	4
17	Manganese	mg/l	4	4
18	Mercurio	mg/l	0,005	0,005
19	Nichel	mg/l	4	4
20	Piombo	mg/l	0,3	0,3
21	Rame	mg/l	0,4	0,4
22	Selenio	mg/l	0,03	0,03
23	Stagno	mg/l		
24	Zinco	mg/l	1	1
25	Cianuri totali	mgCN-/l	1	1
26	Cloro attivo libero	mg/l	0,3	0,3
27	Solfuri	mgH ₂ S/l	2	2
28	Solfiti	mgSO ₃ ²⁻ /l	2	2
29	Solfati	mg SO ₄ ²⁻ /l	1.000	1.000
30	Cloruri	mg/l	1.200	1.200
31	Fluoruri	mg/l	12	12
32	Fosforo totale	mgP/l	10	10
33	Azoto ammoniacale	mgN-NH ₄ ⁺ /l	23,4	23,4
34	Azoto nitroso	mgN-NO ₂ /l	0,6	0,6
35	Azoto nitrico	mgN-NO ₃ /l	30	35
	Azoto totale	mgN/l	-	-
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	40	40
37	Idrocarburi totali	mg/l	10	10
38	Fenoli	mg/l	1	1
39	Aldeidi	mg/l	2	2
40	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4	0,4
41	Solventi organici azotati	mg/l	0,2	0,2
42	Tensioattivi totali	mg/l	4	4
43	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1	0,1
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	0,05	0,05
	tra cui:			
45	- aldrin	mg/l	0,01	0,01
46	- dieldrin	mg/l	0,01	0,01
47	- endrin	mg/l	0,002	0,002
48	- isodrin	mg/l	0,002	0,002
49	Solventi clorurati	mg/l	2	2
51	Saggio di tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale.	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale.

N°	Parametro	u.m.	Tab.3 152/06	Depuratore di Mariano C.se
1	pH	-	5,5-9,5	5,5- 9,5
2	Temperatura	°C		
3	Colore	-	non percettibile con diluizione 1:40	non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore	-	non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani	-	assenti	assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/l	200	500
7	BOD ₅	mgo ₂ /l	250	1.500
8	COD	mgo ₂ /l	500	3.000
9	Alluminio	mg/l	2	2
10	Arsenico	mg/l	0,5	0,5
12	Boro	mg/l	4	4
13	Cadmio	mg/l	0,02	0,02
14	Cromo totale	mg/l	4	4
15	Cromo VI	mg/l	0,2	0,2
16	Ferro	mg/l	4	4
17	Manganese	mg/l	4	4
18	Mercurio	mg/l	0,005	0,005
19	Nichel	mg/l	4	4
20	Piombo	mg/l	0,3	0,3
21	Rame	mg/l	0,4	0,4
22	Selenio	mg/l	0,03	0,03
23	Stagno	mg/l		
24	Zinco	mg/l	1	1
25	Cianuri totali	mgcn-/l	1	1
26	Cloro attivo libero	mg/l	0,3	0,3
27	Solfuri	mgH ₂ S/l	2	2
28	Solfiti	mgSO ₃ ²⁻ /l	2	2
29	Solfati	mg SO ₄ ²⁻ /l	1.000	1.000
30	Cloruri	mg/l	1.200	1.200
31	Fluoruri	mg/l	12	12
32	Fosforo totale	mgp/l	10	10
33	Azoto ammoniacale	mgN-NH ₄ ⁺ /l	23,4	-
34	Azoto nitroso	mgN-NO ₂ /l	0,6	0,6
35	Azoto nitrico	mgN-NO ₃ /l	30	-
	Azoto totale	mg-N/l	-	-
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	40	150
37	Idrocarburi totali	mg/l	10	10
38	Fenoli	mg/l	1	1
39	Aldeidi	mg/l	2	2
40	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4	0,4
41	Solventi organici azotati	mg/l	0,2	0,2
42	Tensioattivi totali	mg/l	4	4
43	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1	0,1
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	0,05	0,05
	tra cui:			
45	- aldrin	mg/l	0,01	0,01
46	- dieldrin	mg/l	0,01	0,01
47	- endrin	mg/l	0,002	0,002
48	- isodrin	mg/l	0,002	0,002
49	Solventi clorurati	mg/l	2	2
51	Saggio di tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale.	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale.

N°	Parametro	u.m.	Tab.3 152/06	Depuratore di Merone
1	pH	-	5,5-9,5	5,5-10,0
2	Temperatura	°C		
3	Colore	-	non percettibile con diluizione 1:40	non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore	-	non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani	-	assenti	assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/l	200	350
7	BOD ₅	mgo ₂ /l	250	500
8	COD	mgo ₂ /l	500	1.000
9	Alluminio	mg/l	2	2
10	Arsenico	mg/l	0,5	0,5
12	Boro	mg/l	4	4
13	Cadmio	mg/l	0,02	0,02
14	Cromo totale	mg/l	4	4
15	Cromo VI	mg/l	0,2	0,2
16	Ferro	mg/l	4	4
17	Manganese	mg/l	4	4
18	Mercurio	mg/l	0,005	0,005
19	Nichel	mg/l	4	4
20	Piombo	mg/l	0,3	0,3
21	Rame	mg/l	0,4	0,4
22	Selenio	mg/l	0,03	0,03
23	Stagno	mg/l		
24	Zinco	mg/l	1	1
25	Cianuri totali	mgcn-/l	1	1
26	Cloro attivo libero	mg/l	0,3	0,3
27	Solfuri	mgH ₂ S/l	2	2
28	Solfiti	mgSO ₃ ²⁻ /l	2	2
29	Solfati	mg SO ₄ ²⁻ /l	1.000	1.000
30	Cloruri	mg/l	1.200	2.000
31	Fluoruri	mg/l	12	12
32	Fosforo totale	mgp/l	10	10
33	Azoto ammoniacale	mgN-NH ₄ ⁺ /l	23,4	-
34	Azoto nitroso	mgN-NO ₂ /l	0,6	0,6
35	Azoto nitrico	mgN-NO ₃ /l	30	-
	Azoto totale	mg-N/l	-	60
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	40	40
37	Idrocarburi totali	mg/l	10	10
38	Fenoli	mg/l	1	1
39	Aldeidi	mg/l	2	2
40	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4	0,4
41	Solventi organici azotati	mg/l	0,2	0,2
42	Tensioattivi totali	mg/l	4	30
43	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1	0,1
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	0,05	0,05
	tra cui:			
45	- aldrin	mg/l	0,01	0,01
46	- dieldrin	mg/l	0,01	0,01
47	- endrin	mg/l	0,002	0,002
48	- isodrin	mg/l	0,002	0,002
49	Solventi clorurati	mg/l	2	2
51	Saggio di tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale.	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale.

N°	Parametro	u.m.	Tab.3 152/06	Depuratore di Nibionno
1	pH	-	5,5-9,5	5,5- 9,5
2	Temperatura	°C		
3	Colore	-	non percettibile con diluizione 1:40	non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore	-	non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani	-	assenti	assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/l	200	500
7	BOD ₅	mgo ₂ /l	250	1.500
8	COD	mgo ₂ /l	500	3.000
9	Alluminio	mg/l	2	2
10	Arsenico	mg/l	0,5	0,5
12	Boro	mg/l	4	4
13	Cadmio	mg/l	0,02	0,02
14	Cromo totale	mg/l	4	4
15	Cromo VI	mg/l	0,2	0,2
16	Ferro	mg/l	4	4
17	Manganese	mg/l	4	4
18	Mercurio	mg/l	0,005	0,005
19	Nichel	mg/l	4	4
20	Piombo	mg/l	0,3	0,3
21	Rame	mg/l	0,4	0,4
22	Selenio	mg/l	0,03	0,03
23	Stagno	mg/l		
24	Zinco	mg/l	1	1
25	Cianuri totali	mgcn-/l	1	1
26	Cloro attivo libero	mg/l	0,3	0,3
27	Solfuri	mgH ₂ S/l	2	2
28	Solfiti	mgSO ₃ ²⁻ /l	2	2
29	Solfati	mg SO ₄ ²⁻ /l	1.000	1.000
30	Cloruri	mg/l	1.200	1.200
31	Fluoruri	mg/l	12	12
32	Fosforo totale	mgp/l	10	10
33	Azoto ammoniacale	mgN-NH ₄ ⁺ /l	23,4	-
34	Azoto nitroso	mgN-NO ₂ /l	0,6	0,6
35	Azoto nitrico	mgN-NO ₃ /l	30	-
	Azoto totale	mg-N/l	-	-
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	40	150
37	Idrocarburi totali	mg/l	10	10
38	Fenoli	mg/l	1	1
39	Aldeidi	mg/l	2	2
40	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4	0,4
41	Solventi organici azotati	mg/l	0,2	0,2
42	Tensioattivi totali	mg/l	4	4
43	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1	0,1
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	0,05	0,05
	tra cui:			
45	- aldrin	mg/l	0,01	0,01
46	- dieldrin	mg/l	0,01	0,01
47	- endrin	mg/l	0,002	0,002
48	- isodrin	mg/l	0,002	0,002
49	Solventi clorurati	mg/l	2	2
51	Saggio di tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale.	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale.

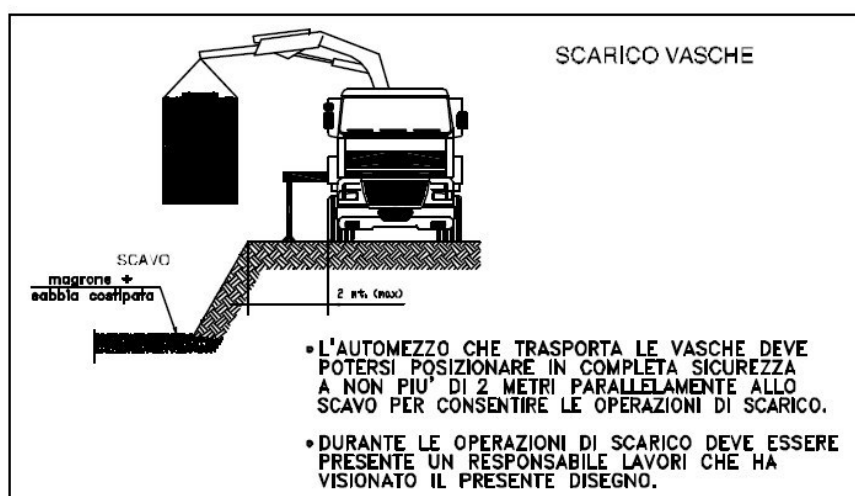
N°	Parametro	u.m.	Tab.3 152/06	Depuratore di Ronago
1	pH	-	5,5-9,5	5,5-10,5
2	Temperatura	°C		40
3	Colore	-	non percettibile con diluizione 1:40	non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore	-	non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani	-	assenti	assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/l	200	400
7	BOD ₅	mgo ₂ /l	250	750
8	COD	mgo ₂ /l	500	1.500
9	Alluminio	mg/l	2	2
10	Arsenico	mg/l	0,5	0,5
12	Boro	mg/l	4	4
13	Cadmio	mg/l	0,02	0,02
14	Cromo totale	mg/l	4	4
15	Cromo VI	mg/l	0,2	0,2
16	Ferro	mg/l	4	4
17	Manganese	mg/l	4	4
18	Mercurio	mg/l	0,005	0,005
19	Nichel	mg/l	4	4
20	Piombo	mg/l	0,3	0,3
21	Rame	mg/l	0,4	0,4
22	Selenio	mg/l	0,03	0,03
23	Stagno	mg/l		
24	Zinco	mg/l	1	1
25	Cianuri totali	mgcn-/l	1	1
26	Cloro attivo libero	mg/l	0,3	0,3
27	Solfuri	mgH ₂ S/l	2	2
28	Solfiti	mgSO ₃ ²⁻ /l	2	2
29	Solfati	mg SO ₄ ²⁻ /l	1.000	1.000
30	Cloruri	mg/l	1.200	1.200
31	Fluoruri	mg/l	12	12
32	Fosforo totale	mgp/l	10	10
33	Azoto ammoniacale	mgN-NH ₄ ⁺ /l	23,4	23,4
34	Azoto nitroso	mgN-NO ₂ /l	0,6	0,6
35	Azoto nitrico	mgN-NO ₃ /l	30	35
	Azoto totale	mg-N/l	-	-
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	40	50
37	Idrocarburi totali	mg/l	10	10
38	Fenoli	mg/l	1	1
39	Aldeidi	mg/l	2	2
40	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4	0,4
41	Solventi organici azotati	mg/l	0,2	0,2
42	Tensioattivi totali	mg/l	4	100 (*)
43	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1	0,1
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	0,05	0,05
	tra cui:			
45	- aldrin	mg/l	0,01	0,01
46	- dieldrin	mg/l	0,01	0,01
47	- endrin	mg/l	0,002	0,002
48	- isodrin	mg/l	0,002	0,002
49	Solventi clorurati	mg/l	2	2
51	Saggio di tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale.	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale.

LEGENDA

- PSC : POZZETTO SCOLMATORE DIM. Ø 100 cm, H=110 cm
- V1 : BACINO DI ACCUMULO Ø 220 cm, H=230 cm
- V2 : VASCA DI DISOLEAZIONE COALESCENTE Ø 170 cm, H=230 cm
- QUOTE : ESPRESSE IN CENTIMETRI.
- TUBAZIONI DA T1 A T8 : IN PVC TIPO 302 (ARANCIONE, GROSSO SPESSORE) IN PENDENZA DELL'1% OVE INDICATO DALLE FRECCE.
- TUBAZIONE Tx : TUBO CORRUGATO Ø 6 cm PER PASSAGGIO CAVI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA 220 V MONOFASE+TERRA, POTENZA INSTALLATA 1 kW. **NOTA** : L'ALLACCIAMENTO CAVI CORRENTE - QUADRO ELETTRICO E' A CARICO DEL CLIENTE.
Nota: prevedere linea di alimentazione elettrica impianto secondo normativa CEI 64/8, con Interruttore magneto-termico provvisto di differenziale installato a monte del quadro di comando in fornitura.
- TUBAZIONE Ty : PUNTO DI CONSEGNA ARIA COMPRESSA DI RETE (tubo tipo RILSAN 6x8 con attacco rapido e valvola - pressione MINIMA 2 BAR , MASSIMA 3 BAR).
- TUBAZIONI DA T9 A T10 : TUBO CORRUG. Ø 8 cm PER PASSAGGIO CAVI ELETTRICI
- CORREDARE I POZZETTI CON CHIUSINI FACOLTATIVAMENTE CARRABILI (P3 escl.)

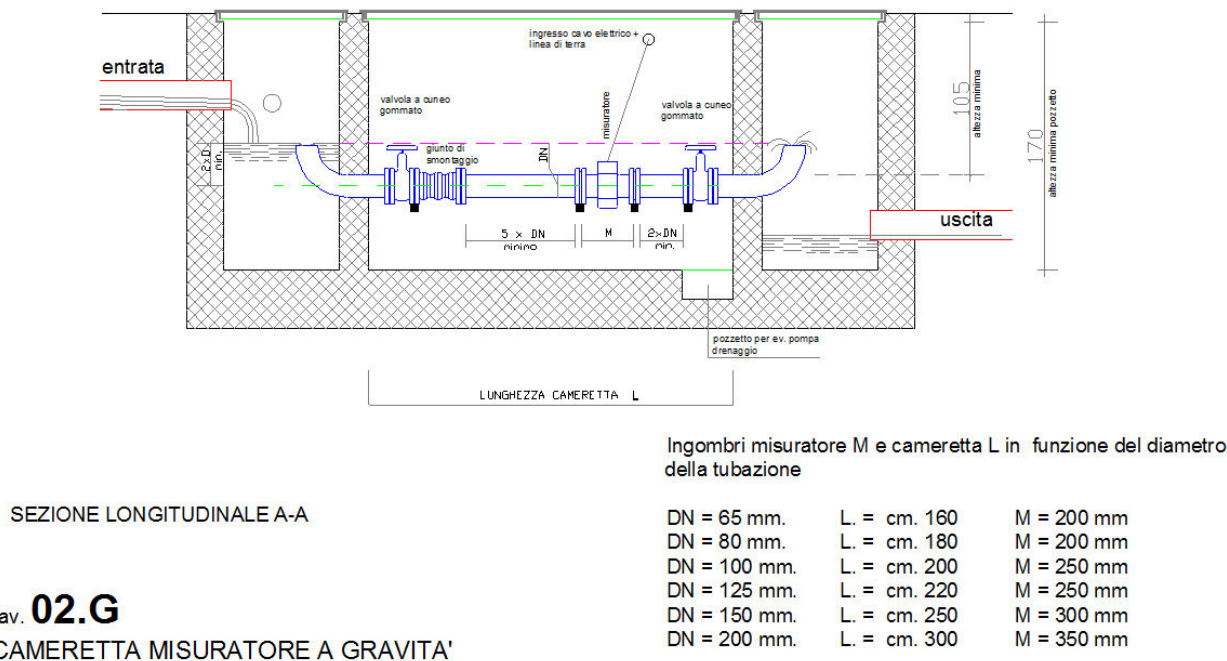
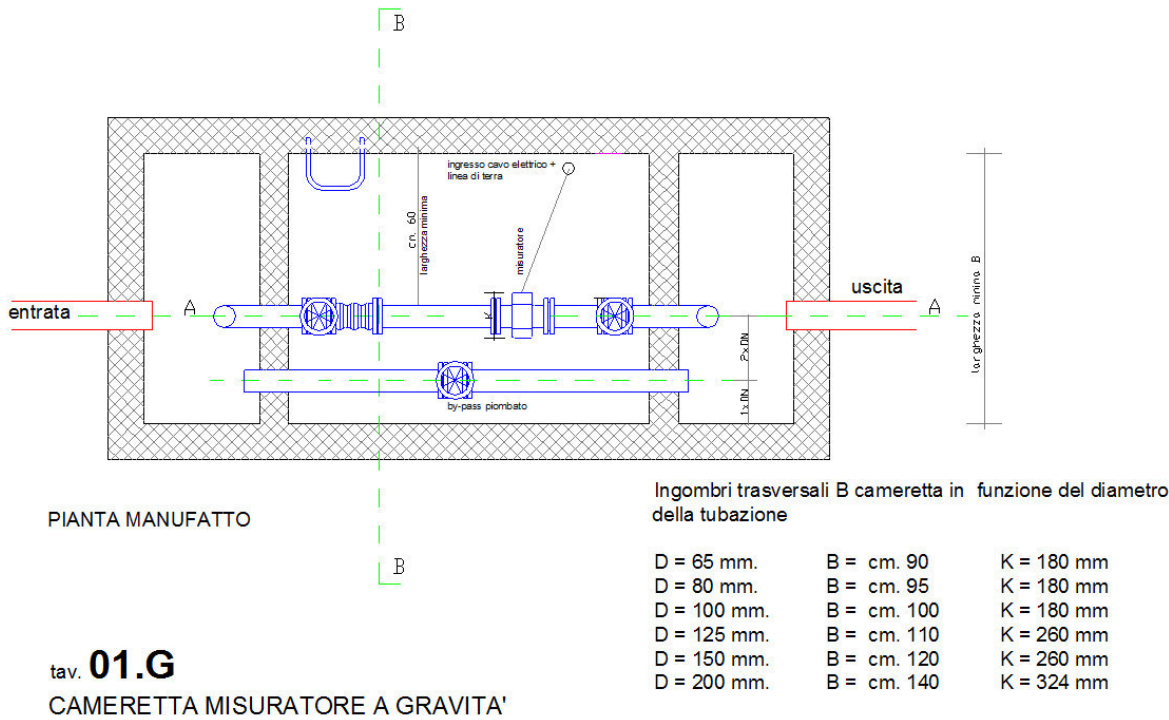
IMPORTANTE

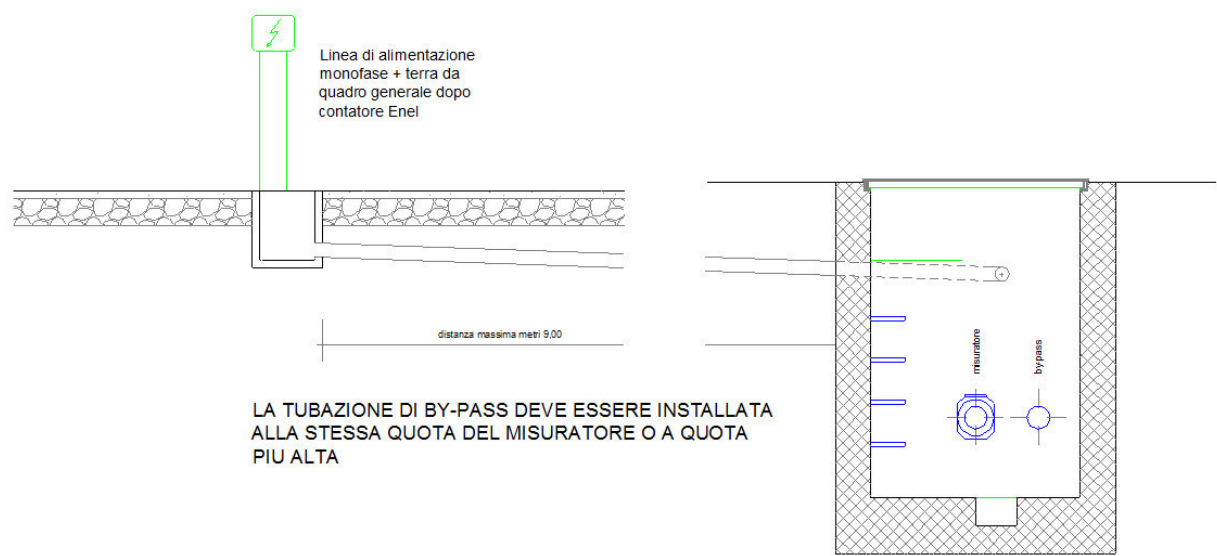
- LA LINEA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEVE ESSERE INDIPENDENTE RISPETTO ALL' IMPIANTO ELETTRICO GENERALE, IN QUANTO IL FUNZIONAMENTO DEL DEPURATORE E' DISTRIBUITO SULLE 24 ORE/GIORNO E SU 7 GIORNI/SETTIMANA.
- LE GIUNZIONI FRA LE VASCHE E I POZZETTI, E TUTTE LE TUBAZIONI AD ESSE COLLEGATE, DEVONO ESSERE SIGILLATE A PERFETTA TENUTA IDRAULICA.



ALLEGATO F - SCHEMA DI INSTALLAZIONE MISURATORE DI PORTATA

PREMESSA: I seguenti schemi riguardano la realizzazione di locali esterni dedicati. Saranno comunque ammesse, previa approvazione del Gestore, locazioni interrato e installazioni diverse, purché sia garantita la funzionalità del sistema.

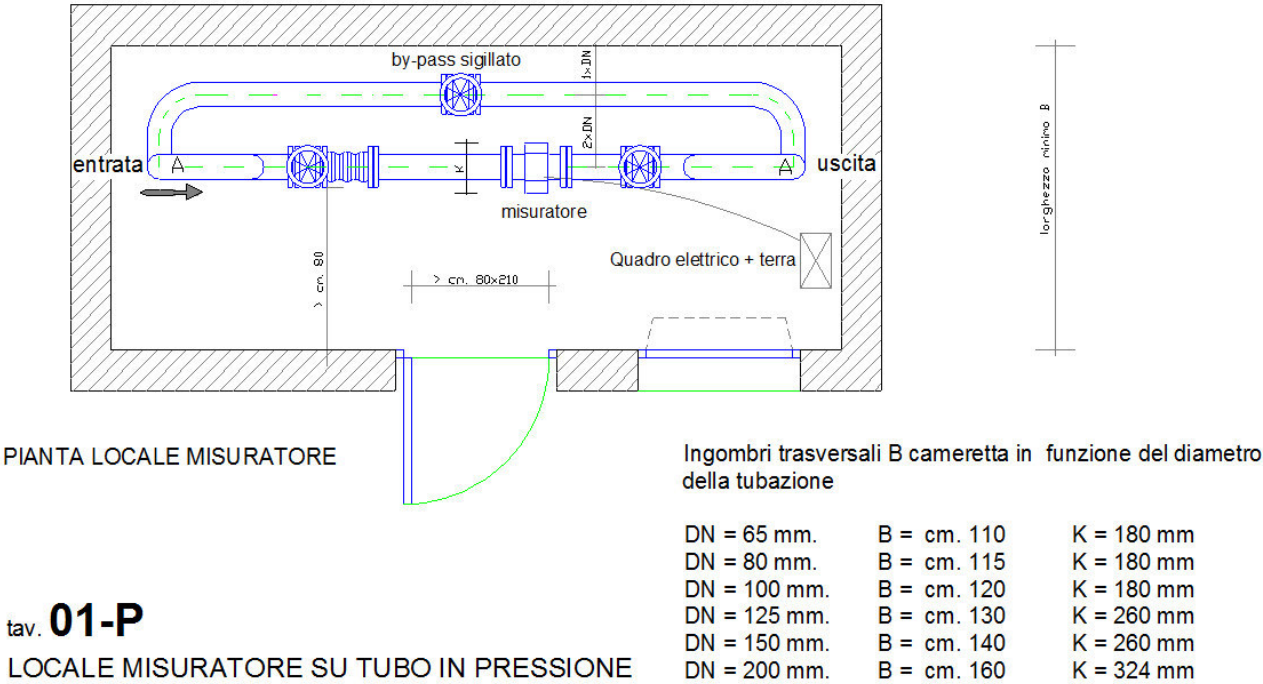




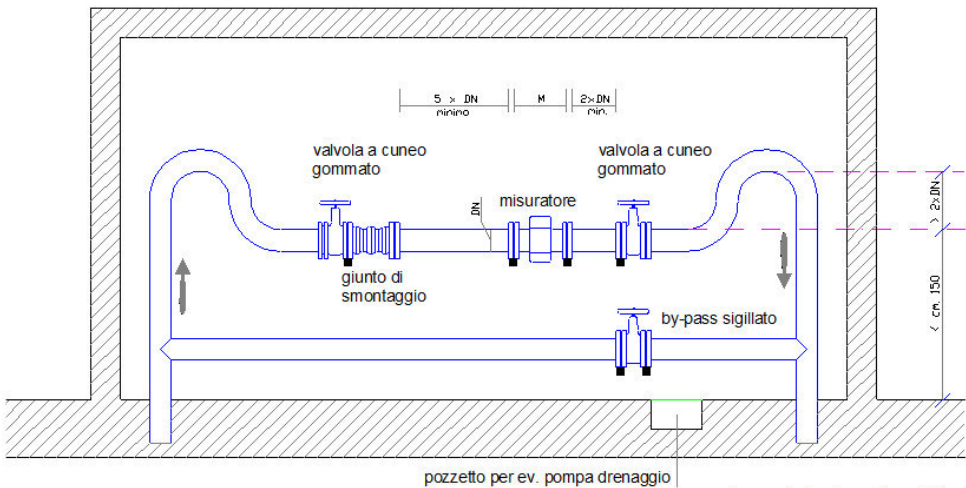
tav. **03.G**
CAMERETTA MISURATORE A GRAVITA'

SEZIONE LONGITUDINALE B-B

N.B.: LA TUBAZIONE DI BY-PASS PUO' ESSERE
INSTALLATA ANCHE SOTTO IL MISURATORE



tav. **01-P**
LOCALE MISURATORE SU TUBO IN PRESSIONE

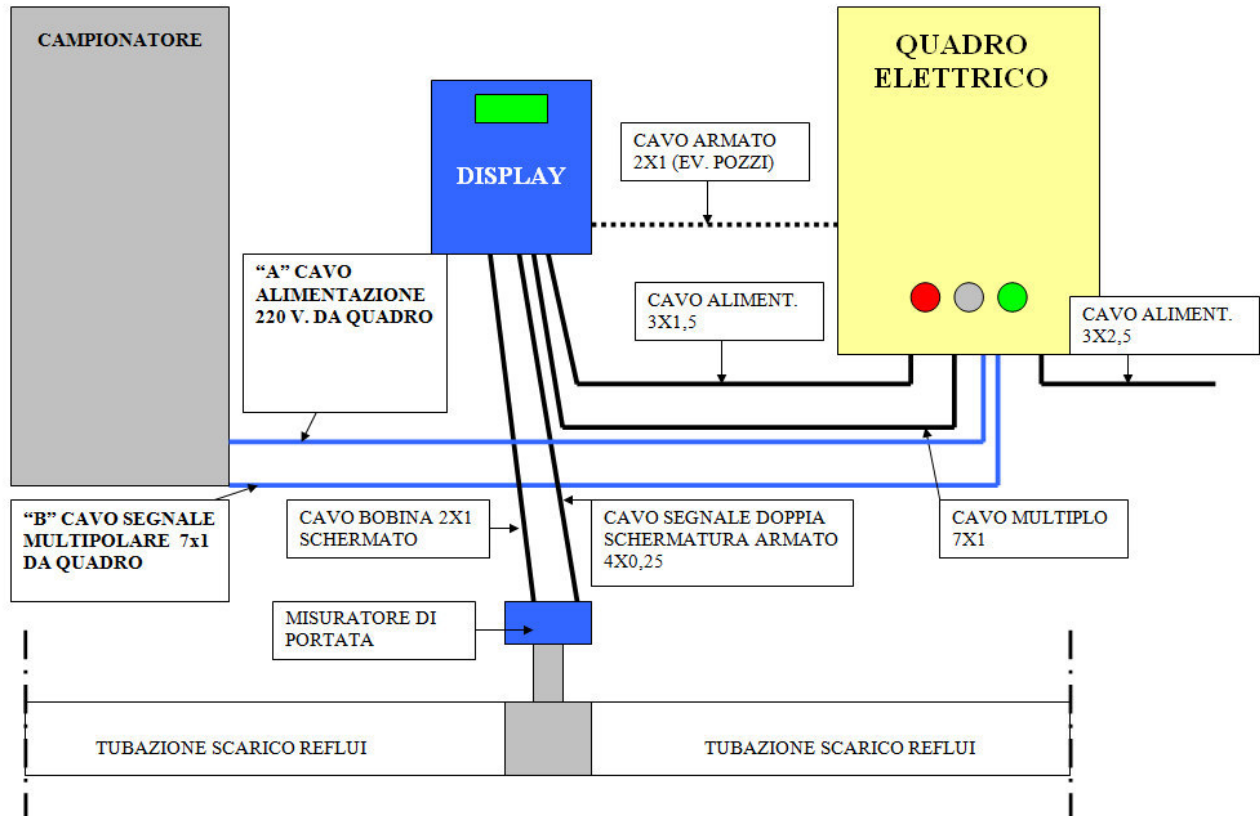


SEZIONE LONGITUDINALE A-A

tav. **02- P**
LOCALE MISURATORE SU TUBO IN PRESSIONE

Ingombri misuratore M in funzione del diametro della tubazione

DN = 65 mm.	M = 200 mm
DN = 80 mm.	M = 200 mm
DN = 100 mm.	M = 250 mm
DN = 125 mm.	M = 250 mm
DN = 150 mm.	M = 300 mm
DN = 200 mm.	M = 350 mm

ALLEGATO G - SCHEMA INDICATIVO DI INSTALLAZIONE DI AUTOCAMPIONATORE

ALLEGATO H - VASCHE DI LAMINAZIONE PER ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Riprendendo quanto indicato all'art. 45 del presente regolamento, per gli scarichi di acque reflue industriali, per volumi superiori a 25.000 m³/anno o nel caso di comprovate criticità sulla rete di fognatura pubblica, il Gestore ha la facoltà di prescrivere, in sede di emanazione del proprio parere, la realizzazione di idonee vasche di laminazione/omogeneizzazione atte a equalizzare le portate destinate alla fognatura.

I criteri di dimensionamento generali sono di seguito descritti; tali criteri sono da intendersi indicativi in quanto potrebbe essere necessario limitare ulteriormente le portate in situazioni specifiche.

Caratteristiche delle vasche di equalizzazione-omogeneizzazione:

Scopo della vasca di equalizzazione-omogeneizzazione è quello di equalizzare il volume degli scarichi nell'arco dei sette giorni settimanali e di omogeneizzare il carico inquinante giornaliero degli stessi.

I vantaggi derivanti da uno scarico costante ed omogeneo abbracciano diversi aspetti tecnici, economici e normativi, sia per le aziende utenti che per l'impianto di depurazione.

L'equalizzazione deve essere realizzata sull'arco di 7 giorni settimanali; considerando l'attività lavorativa media su 5 giorni la settimana, il volume utile della vasca deve essere pari ai 2/7 del volume scaricato settimanalmente (tale cioè per cui all'inizio dei 2 giorni non lavorativi la vasca dovrà trovarsi completamente piena e dovrà viceversa essere vuota all'avvio dell'attività).

Per attività diversamente distribuite nell'arco della settimana il Gestore procederà ad effettuare valutazioni puntuali.

Le vasche o i serbatoi possono indifferentemente essere realizzate interrate o fuori terra; qualora fosse necessario realizzare più vasche/serbatoi per effettuare la laminazione, gli stessi devono essere interconnessi tra loro.

Vasche e serbatoi devono essere a perfetta tenuta ed essere dotati di sistemi di agitazione e/o aerazione.

Modalità di scarico

Il sistema di scarico deve garantire l'invio dei reflui alla pubblica fognatura con portata giornaliera costante per ogni giorno della settimana (7 giorni su 7) al fine di consentire il raggiungimento del volume di accumulo nell'ultima giornata lavorativa (per esempio venerdì). Il volume giornaliero dovrà essere scaricato nelle 24 ore; sono tuttavia ammesse delle variazioni della portata oraria nell'arco della giornata.

In relazione alla disposizione altimetrica del fondo della vasca di equalizzazione-omogeneizzazione rispetto alla quota di resa dello scarico in fognatura pubblica saranno ammessi sistemi di scarico sia a gravità che mediante pompaggio.

Gestione dei sistemi di di equalizzazione-omogeneizzazione

Tutte le attività di manutenzione delle vasche devono essere preventivamente comunicate al Gestore del Servizio Idrico Integrato affinché lo stesso possa, qualora lo ritenga opportuno, indicare specifiche modalità di scarico (portate e tempistiche)

Analogamente devono essere comunicati i guasti o, più in generale, i fermi impianto.

Considerazioni in merito alla progettazione

Al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di laminazione, qualora sia ipotizzabile la presenza nello scarico di materiali grossolani, dovrà essere realizzata una stazione di grigliatura meccanica.

In linea generale il sistema dovrà pertanto essere costituito dalle seguenti sezioni:

- *Stazione di grigliatura automatica*

La stazione di grigliatura automatica assolve principalmente la funzione di eliminare dallo scarico le sostanze grossolane quali filacci, stracci e altri corpi estranei che, se immessi nella vasca di equalizzazione, provocherebbero l'intasamento delle apparecchiature ivi installate con conseguente disfunzione del sistema di scarico delle acque reflue.

Al fine di garantire il rispetto dei limiti allo scarico, tale griglia è comunque necessaria quando sono presenti nello scarico materiali grossolani di dimensioni lineari superiori ad 1 centimetro.

- *Vasca di omogeneizzazione - laminazione*

Quale volume utile (volume totale di acqua che può essere contenuta nella vasca) si considera, nella generalità dei casi, i 2/7 del volume di scarico settimanale, corrispondente ad una attività lavorativa di 5 gg/sett.

Per il calcolo del volume settimanale, si deve fare riferimento a periodi di piena attività aziendale, aumentando adeguatamente i volumi rilevati, in funzione del previsto sviluppo aziendale dei prossimi 5 ÷ 10 anni.

- *Miscelazione e ossigenazione dei liquami in vasca*

Le acque reflue industriali sono caratterizzate da valori di concentrazione del carico inquinante (COD, BOD, SST, N-NH₄⁺, ecc) variabili sia nell'arco della giornata lavorativa che della settimana; si rende quindi necessario miscelare costantemente le acque presenti nella vasca al fine di omogeneizzare il carico inquinante e di mantenere in sospensione le particelle solide sedimentabili.

Inoltre in considerazione del contenuto organico delle acque di scarico e della loro permanenza in vasca, si deve prevedere nella stessa l'insufflazione di una certa quantità di aria, necessaria al mantenimento dei liquami in condizioni aerobiche, in modo da evitare l'emanaione di odori molesti.

- *Sistema di scarico in fognatura pubblica*

Poiché l'obiettivo del sistema di laminazione è quello di inviare all'impianto di depurazione centralizzato uno scarico giornaliero uniforme, durante i sette giorni della settimana, è necessario prevedere, al fine di gestire la variabilità delle portate derivanti dal processo produttivo, una capacità di scarico oraria flessibile sia nel caso di scarico per gravità che tramite pompaggio. A tal fine si dovranno pertanto realizzare tutti i sistemi elettromeccanici necessari per la gestione degli scarichi.

- *Sistema di comando; quadro elettrico*

Al fine di gestire correttamente tutte le apparecchiature nonché garantire le corrette modalità di scarico, dovrà essere presente un quadro elettrico di potenza, comando, regolazione e controllo del sistema.

ALLEGATO I - VASCHE DI LAMINAZIONE PER ACQUE METEORICHE

Per la definizione di tali vasche si rimanda alla normativa nazionale e regionale.